

# RAGIONAMENTO,

*Con cui si divisa il vero diritto, il quale sopra al Regal Monastero di S. Maria-Maddalena ha continuamente usato, ed esercitar dee il P. Guardiano del Regal Monastero di S. Chiara Commessario Apostolico di quello, senza che sia punto tocco, nè offeso il Regio Padronato.*





# D. O. M.



LA ormai è divenuta più del convenevole pubblica, e famigerata la contesa tra 'l Regal Monastero di S. Chiara, e suo P. Guardiano Commessario Apostolico, e 'l Regal Monastero di S. Maria= Maddalena, e suo P. Guardiano; imperciocchè avendo il primo ragionevolmente usata sua giuridizione sopra l'altro da tempo vetustissimo, di cui uom il contrario non rammentasi, e come quella anzi, che dagli antichi fonti della primiera loro fondazione scaturisce, e deriva; non si è altrimenti posta sù questa idea di sottrarsi il Monastero della Maddalena dalla propria, giusta, e dovuta suggezione del P. Commessario, che nell'anno scorso, allorchè la solennità di quella gloriosa Santa ebbesi in questa Capitale a celebrare, per essere stata tra 'l ruolo de' Santi padroni ottimamente allogata. E comechè altra fiata una consimile intrapresa fosse stata dalla Romana Curia decisa e terminata, e con Bolla del Sommo Pontefice *Clemente XII.* di felice rimembranza la stessa potestà al P. Guardiano del Regal Monastero di S. Chiara sia stata stabilita e confermata; pure di bel nuovo oggi le stesse vani pretenzioni si veggono più ostinatamente ripullolate, e risurte.

E comechè quelle Dame ( le quali ivi una esemplarissima vita religiosa, con edificazione, e maraviglia di ognuno, me-

A

nano

nano, ed osservano) sieno della più bella indole, ed amena, e di ogni miglior savio talento fornite; non manca però, come soventi volte addiviene, chi dalla esteriorità del Chiofiro procura, e ad ogni sua possanza s'ingegna e si affatica, nella clausura le rabbiose fiamme della discordia far pervenire; quali poi sventolate da una certa aurette di dolce, ma ingannevole adolazione, per proprj privati fini, e biasimevole interesse, si fanno nel più alto estolle-re, ed innalzare. E di tal guisa, nel mentre il fuoco così malignamente arde nel Chiofiro e consuma, per opra di malvagità altrui, non mancano essi andar girando per ognintorno, e per tutti gli angoli della Città, spargendo rumori, e dissenzioni disseminando; sino a prorompere in minacce, ed in altre sconcezze, le quali, nel mentre si ravvisano già esser guasto parto di lor torbida, ed accesa fantasia, fanno ree nel tempo stesso della più abominevole disubbidienza e detestabile, le più savie, e virtuose Religiose Dame, che sinora i Sacri Chiofiri hanno rinferrate.

A ciò si aggiugne, ed arroe, che confondendo essi, e guastando la verità de' successi andati, questi, così pessimamente digeriti, l'hanno a' savj Difenditori di quel Monastero più disordinatamente apparecchiati, i quali reputandoli per fermi, e per costanti, della stessa maniera in una allegazione per sacrosanti l'hanno spacciati; e ciò, che di peggiore in quella si ravvisa, egli è, che soventemente, faccendosi uso dell' autorità di alcuni Storici, e di altri Scrittori, quello, che costoro dicono, o altrimenti si legge da quello, che viene nell' allegazione rapportato, o al proposito non si conviene, e tal volta la stessa pretesa ragione di quel Monastero, e suo P. Guardiano disapprova, e condanna, e 'l giustissimo diritto del Regal Monastero di S. Chiara stabilisce, e conferma. Quindi, comechè coloro, i quali la ragion' evidentissima del Regal Monastero di S. Chiara, e del suo P. Guardiano Commes-fario

fario Apostolico sostengono, e difendono, non altrimenti abbian per l'innanzi curato di porre quella in stampa; così sono costretti oggi a farlo, non solo per isgombrare dalla mente di coloro, i quali la contraria scrittura han letta, quelle confuse idee, le quali sinistramente colla non verità de' fatti, e colla confusione della Storia si è procurato imprimergli; ma molto più per rendere illuminate, ed avvertite quelle savissime Dame, e risplendentissime esemplari Religiose dell' errore, in cui involontariamente si è fatto loro incorrere, ed inciampare; con essersi per avventura questo vie più accresciuto, ed ingigantito dappoichè l'allegazione per lo loro Monastero la luce della stampa ha veduta; giacchè quegli stessi pocanzi rammentati Soffiatori, correndo come forsennati, e furiosi or quà, or là, quasi per un nuovo vangelo l'hanno sparfa, e magnificata, ancorchè i modestissimi, e savissimi Anonimi suoi autori sappian molto bene quale farina un tal sacco covra e racchiuda. E quindi poi Io non dispero (dappoichè colla presente mia sfornita scrittura si faranno dileguate quelle fosche caligini, le quali si sono procurate di spandere sopra questa causa, e con quali si è trattato di render' ingombre le chiare, e savie menti di quelle religiosissime, e costumate Dame) non dispero, dico, che abbiano elle a ritornare sotto quella ubbidienza, e quella giurisdizione, che 'l loro legittimo Superiore come Commessario Apostolico ha mai sempre in quel Monastero per Bolle Pontificie, e per antica costumanza, esercitata.

Egli però è sul bel principio d'avvertire, che l' Anonimo, o Anonimi ( il che è più agevole a crederfi, per la contraddizione che nella mentovata scrittura, o sia allegazione, si ravvisa ) hanno di guisa lo stato della controversia torto, ed intralciato, che senza far uso essi di un' insipido disprezzo, che dicono aver Io fatto del loro eroe. *Frà*

*Santoro da Melfi* ( 1 ), mischiano diritto del Regio padronato, Regie fondazioni, Bolle Pontificie, Frati minori di S. Francesco, e Frati conventuali (quasi che costoro non fossero anche Frati minori di S. Francesco) confondono l' epoche de' tempi; non distinguono quando furono i Conventuali, quando gli Osservanti, ed in qual tempo i Riformati. E perchè il loro eroe, comechè fosse stato *Predicatore, e Lettore* ( ma non mai Generale, come l' hanno essi dolcemente creduto ( 2 ) ) nulla seppe della materia del drit-

( 1 ) *Avendo Io in una notavella manoscritta detto, che questo Frate minore riformato niente intejo era della Storia del nostro Regno; gli Anonimi si compiacciono darmi dello insipido, dicendo, che Io con un' insipido dispregio mi era sbrigato dal rispondere all' autorità di questo loro eroe, il quale colle sue fratesche inezie, ha così sorpresi gli Anonimi con quello specioso frontespizio, che pose al suo libro di Paradiso di Spirituali delizie per tutto il Sacro Coro delle Vergini di Cristo, e di Tesori Spirituali, e temporali, stampato in Roma l' anno 1650., che daddovero dolcemente i savj maestri si han creduto, che quello insipidissimo magazzino di fecce, contenga in se, e racchiuda cose cotanto pregevine, singolari, e pregevoli, quanto eglino sieno i Tesori, anzi lo stesso Paradiso; senz' avvedersi, che quegli entrato in disgusto colle Signore Monache del Regal Monastero di S. Chiara, e ripienoglisi molto abbondantemente il manicone, la tasca, e la bisaccia da quelle della Maddalena, volle queste Signore imparadisare, ed arricchire con tesori di frottole, e carote più che non ne dette ad inghiottire a' Certaldesi quel maglino Frate Cipolla.*

( 2 ) *Nella terza pagina di questo libro vi è la licenza di Frate Daniele da Dongo Vicario Generale de' Riformati, di potersi quello imprimere; e perchè ivi si trova stampato R. P. F. Santoro a Melfi . . . Concionatori, Lectori Generali, & in Regali Conventu &c., ed, o per abbaglio dell' impressore, o per malizia dello stesso Frà Santoro, trà 'l Lectori Generali si vede frapposta una linea, o sia virgola; i vagentissimi Anonimi n' han formati due titoli, e due gradi separati, non altrimenti, che tempo susi fece di Barnaba, e Briffonio; non avvedendosi, che ivi si dee leggere Lectori generali, ch' è una graduazione de' Frati*  
 Fran-

diritto del padronato Regio, e poco peravventura della latina favella; perciò essi affascinati dallo splendore del suo *Paradiso di Spirituali delizie*; e da' suoi *Tesori Spirituali, e temporali*; non men perchè *Frate Santoro da Melfi fu Predicatore, Lettore, e Generale del suo Ordine, come leggesi nel principio della sua Opera*; perciò da loro riputasi uomo di virtù, prudenza, e probità corrispondenti a tai caratteri (1); e quindi, perchè questo Frate dabbene, o tratto da malizia, o dabbennaggine, non seppe, o non volle intendere a proposito la Bolla di *Clemente VI.*; così, siccome costui mille false conseguenze procura di trarre, e mille fanaticismi da' suoi falsi principj; altrittanti ancora i miei valent' uomini nè derivano a prò del loro P. Guardiano, e del Regal Monastero della Maddalena; portando in trionfo, ed accrescendo di eccelse lodi le dicerie vane, ristucchevoli, e contraddittorie del loro *Generale Frate Santoro da Melfi.*

Or Io dunque debbo divisare quale sia lo stato della controversia, e come questa venga fomentata da alcuni Soffiatori.

Il P. Guardiano del Regal Monastero di S. Chiara, come Apostolico Commessario, ha egli da verustissimo tempo usa to il suo diritto, e la sua giuridizion' esercitata sopra a' Frati, e sul Regal Monastero della Maddalena, e suo Padre Guardiano; a talchè per legittimo diritto, non solo ha visitato quel Monastero, e que' pochi Frati, i quali soltanto per la somministrazione de' Sacramenti ivi riseggono; ma

A 3

sem-

*Francescani, e non già che voglia dinotare, che Frà Santoro sia stato Ministro Generale, come graziosamente si han creduto gli Anonimi; senza dare una occhiata al catalogo de' Ministri Generali, ove affatto per tale non avrebbero trovato questo loro eroe descritto. Oltrechè potevano da quella stessa licenza ravvisarlo; poichè essendo in quel tempo Guardiano, non poteva nel medesimo punto esser Generale, o sia Ministro Generale dell' Ordine.*

(1) Così si legge nella pagina II. a t. della contraria allegazione, nel periodo = Ma che sia ingiusto &c.

semprecchè gli è saputo grado, in tutte le solennità di quel Monastero ha celebrato ; e di vantaggio nella elezione della Signora Madre Badessa , nelle vestizioni , e professioni di quelle ragguardevolissime Signore Dame, egli il P. Commessario per necessità è intervenuto .

Questo costantissimo diritto dal P. Guardiano di S. Chiara Commessario Apostolico si volle contrastar' altra fiata circa l'anno 1720. ; ed accesi la simile briga , che oggi si fomenta, ne fu dal Signor Cardinal Protettore commesso un' informo a Monsignor Nunzio di quel tempo, il quale fatto certo del diritto del P. Commessario, ne formò una distinta relazione ; ma siccome in tutti gli affari per lo più addiviene , che non possono solcitamente, e come si vuole disbrigarfi, così in questo ancora seguì ; ma finalmente con lettera per Secretaria di Stato del primo dì di Agosto dell' an. 1730. , la quale qui stimo trascrivere, fu ordinato, che 'l P. Guardiano di S. Chiara come Commessario Apostolico la sua giurisdizione avesse usata sul Monastero della Maddalena della guisa, che pocanzi ho divisato.

- » Molto Reverendo Padre . . . La Santità di Nostro Signore ha  
 » udito con gran maraviglia, che dopo aver costea Badessa ,  
 » e Monache della Maddalena unitamente col loro Guar-  
 » diano riconosciuta V. P. Presidente del Monastero di S. Chia-  
 » ra, deputato dalla Santità Sua, mentr' era Cardinale Protettore  
 » dell'Ordine, con le stesse facultà di Commissario Apostolico, in  
 » mancanza del Guardiano, si siano quelle avanzate poi ad e-  
 » scluderla dal sollennizzare la festa ultimamente accaduta di  
 » S. Maria = Maddalena , non ostante l' osservanza conti-  
 » nua del tempò passato, e senza attender prima la po-  
 » sitiva dichiarazione, e precetto da lei fatto, di volere  
 » intervenire, e celebrare le funzioni di detta festa . Vuole  
 » perciò, e comanda S. B., che un tal' atto resti del  
 » tutto circoscritto, ed abolito, dimaniera, che in niun  
 » tem-

„ tempo a venire possa allegarsi in esempio ; e che in  
 „ futuro si offervi il consueto, e venga riconosciuta tan-  
 „ to lei in qualità di Presidente come Commissario Aposto-  
 „ lico, fin che durerà la sua Presidenza, quanto i Guar-  
 „ diani pro tempore, che faranno del Monastero di S.  
 „ Chiara, senza che resti loro impedito punto, o per-  
 „ turbato il libero esercizio de' diritti, facoltà, e prero-  
 „ gative competenti, come insieme Commissarii Aposto-  
 „ lici, rispetto al Monastero della Maddalena. Dovrà in  
 „ tanto la P. V. rendere intesi e la Badessa, ed il Guar-  
 „ diano di detto Monastero di questa suprema deliberazione  
 „ della Santità Sua, la quale viene persuasa di vederla in  
 „ avvenire puntualmente eseguita, perchè non si espon-  
 „ ga all' indignazione Pontificia chiunque ardisse di con-  
 „ travenirvi, e resto augurandole dal Cielo vere fe-  
 „ licità.

= Roma primo Agosto 1730. = V. P. = Aff. Cardinal  
 Banchieri = P. Sergio da Faenza Presidente, e Commissario  
 Apostolico nelli Monasterii di S. Chiara. [ Napoli ]

Di poi volendo la Santità di *Clemente XII.* Sommo Ponte-  
 fice maggiormente dar fine a tale briga, e viepiù confer-  
 mare la giurisdizione del Guardiano di S. Chiara, come pie-  
 namente inteso di ciocchè dal Nunzio si era riferito, giac-  
 chè in quel tempo era stato egli Cardinal Protettore dell'  
 Ordine Francescano, non men che de' rammentati due Mo-  
 nasteri ; quindi fu, che con sua solennissima Bolla dell' an-  
 no 1732., impose, o per meglio dire, confermò nel Guar-  
 diano di S. Chiara, come Commess. Apostol., la potestà di por-  
 re, e togliere a suo buon grado i Frati dal Monastero della  
 Maddalena, ed in lorq luogo forrogarci altri, ancorchè fos-  
 sero di altra Provincia essi stati ; dichiarò inoltre di poter quegli

intervenire in tutte le solennità, che si celebrano nello stesso Monastero; di assistere nelle elezioni delle Signore Badesse; e nelle vestizioni, e professioni di tutte quelle Signore Dame, e ragguardevolissime Religiose; dichiarandolo Superiore, e Commessario Apostolico dello stesso Regal Monastero della Maddalena.

Questa Bolla nello stesso anno 1732. ebbe il suo Regio *exequatur*; anzi nel giorno 30. di Ottobre dell'anno 1733. insieme con gli altri privilegi del Regal Monastero di S. Chiara fu espressamente dalla Maestà del Sovrano confermata; essendo dianzi preceduto un' esatto squittrinio, ed esame del Tribunale della Regia Camera, e suo vigilantissimo Avvocato Fiscale di quel tempo fu Signor Marchese D. Matteo di Ferrante, di eterna commendazione degno, e memorevole (1).

Or dall'anno 1732. fino al mese di Settembre dell'anno scorso 1757., che vale a dire, per lo decorso di anni 25., ubbidientissime le Signore Monache della Maddalena, e con quella esemplarità, la qual' è propria del bell'animo loro, e de' loro ragguardevolissimi natali, non attrimontati che per l'innanzi molte di esse oggi viventi, e tutte quelle, le quali l'hanno in quel rispettevole luogo precedute, ubbidientissime, dico, son vissute sotto la giurisdizione del P. Guardiano di S. Chiara Superiore, e Commessario Apostolico del Monastero della Maddalena.

Nell'anziletto mese di Settembre dunque, colla occasione della celebrazione del triduo in onore della Gloriosa Santa Maria = Maddalena padrona eletta di questa Capitale, si denegò al loro legittimo Superiore, e Commessario Aposto-

(1) *La conferma della Maestà del Re si è fatto leggere originalmente all'accuratissimo Monsignor Cappellano Maggiore.*

stolico la ubbidienza, e ricusarono in quella solennità farlo intervenire; ed indi sono pervenute ancor' a non volerlo riconoscere per Superiore legittimo nelle vestizioni, e professioni delle Signore Monache, di guisa, che consigliate (come alcuni -emissarj dicono) con certi moderni Teologi, con dissenso del Commessario Apostolico, ad alcuna Signora l'abito han dato, e così un manifesto attentato e dislodevole han commesso, e praticato.

Si ricorse dal P. Guardiano di S. Chiara al Signor Cardinal Protettore; e questo savio Porporato, per tutte l' eroiche sue virtù, le quali degnamente l' adornano, ragguardevole, dopo un maturo informo, e consiglio, con sua lettera, in cui rammenta la suddetta determinazione della Secretaria di Stato, e la Bolla di *Clemente XII.*, la esecuzione della una, e dell'altra alle Signore Monache della Maddalena. Impone, e prescrive.

Si chiese il *Regio exequatur* in nome del P. Guardiano di S. Chiara Commessario Apostolico a cotesta lettera; ma trovossi nella Curia di Monsignor Cappellano Maggiore l'empara in nome del Monastero della Maddalena presentata. Si tenne un lungo contraddittorio nella mattina de' diciassette di Gennaro di questo anno avanti al Signor Presidente Consultore della Curia suddetta, e molto si addusse, ed eloquentemente molto si aringò dal dottissimo Avvocato della Maddalena, quale sempre Io come mio maestro ho riguardato, ed ora più che mai venero, e rispetto. Si spacciarono strumenti di fondazione; si rammentarono riserbe espresse di alcuni diritti di padronato; si negò la potestà del Signor Cardinal Protettore; ed in fine mille e cento altre cose si addussero, le quali o non mai al mondo sono state; ovvero da me non gli venivano contrastate; ma soltanto Io diceva, che al caso presente non confac-

cevanfi, nè per quello uopo meritavano di esser riguardate. Or quì mi permettano i miei amatissimi Anonimi, che Io dica loro, che con poca buona fede nella loro anonim' allegazione vanno spargenno, che impostosi dal zelantissimo Signor Consultore alla una, ed all' altra parte la esibizione delle scritture, queste prontamente dal Monastero della Maddalena furono prodotte, quali, dicono, esser quelle, delle quali cotanto dottamente in quell'allegazione han favellato; senza che per contrario scrittura alcuna dal Monastero di S. Chiara si fosse unque mai esibita, salvo solò la lettera rammentata (1). Quando per contrario tanti strumenti, tante fondazioni, e riserbe insieme nel contraddittorio aggruppate, non mai la luce del mondo han vedute, nè dopo il decorso di sei mesi sin' oggi si son presentate, non ostante, che continua assistenza al Cancelliero di quella Curia per parte del P. Guardiano, e Monastero di S. Chiara si fosse fatta, affine di leggerle, e considerarle. Nè il Monastero di S. Chiara altro dovea esibire, salvo che la lettera, e la Bolla rammentata, le quali già nello stesso giorno del contraddittorio prontissime si mostrarono, e furono presentate.

Il vero si è, che di là ad altro tempo, con Regal dispaccio furono all' incorrottissimo Monsignor Cappellano Maggiore rimessi un memoriale della Maddalena, la copia della suddetta Bolla, che lo stesso Monastero della Maddalena anche produsse, ed alcune poche lettere, le quali qualche cosa dimezzatamente accennavano della contesa passata dall' anno 1720. fino al 1730.; tralasciandosi avvedutamente le altre, le quali l' esito da me avvifato della briga, che in quell' anno successe, dinotar doveano; e dippiù con esse ancora si accoppiò una voluminosa, e ben grossa nota. Ma

Io

(1) Così millantano nella pagina 16.

Io, che ragionevolmente credeva allora, che l'uopo non ricercasse, che molta carta sprecata si fosse per questa causa; perciò, non avendo quella giammai letta, risposi con due piccole notarelle allo stante distese, e formate. Tutti questi altri peregrini monumenti, e carte, delle quali gli Anonimi han parlato, e di cui Io quindi a poco ragionerò, stanno essi in corpo al buon *Santoro da Melfi*, i quali non altrimenti hanno esibiti, se non se coll' addurre la testimonianza di questo Frate; a riserba però della concessione del Cardinal Arcivescovo *Giovanni Orsino*, la quale molto tempo dopo fu presentata.

Rimesso dunque l'affare al vigilantissimo Monsignor Capellano Maggiore, comechè uopo non fosse stato di produrre altro documento per far ravvisare la giustizia del P. Guardiano di S. Chiara Commess. Apostolico, pure se gli esibì la trascritta lettera di Secretaria di Stato, la Bolla Originale di *Clemente XII.*, e dippiù tre altri Brevi Apostolici, cioè uno di *Innocenzo XII.* dell'anno 1697., e due altri di *Clemente XI.*, cioè uno dall'anno 1703., e l'altro dell'anno 1717., da' quali leggesi, che ambodue i Monasteri di S. Chiara, e S. Maria Maddalena vengono sottoposti alla cura, e reggimento del P. Guardiano di S. Chiara Commessario Apostolico.

Se gli addusse inoltre un libro cavato dall' Archivio del Monastero di S. Chiara, da cui ravvisasi la giurisdizione usata dal P. Guardiano di questo Regal Monastero sopra quello della Maddalena, così nell' elezione delle Signore Madri Badesse, come nelle vestizioni, e professioni delle Signore Monache, non men che quella dell' intervento nelle solennità ivi celebrate; e fu anche pregato, come ogni dover richiedeva, quel virtuosissimo Prelato a portarsi ad osservare altre scritture ancora nell' anzidetto Archivio, da quali vie più la ragione del P. Guardiano di S. Chiara veniva palefata. Ma ricusò egli farlo il modestissimo, ed illibatis-

mo Prelato, non altrimenti, se non per isfuggire il dovuto diritto dell' accesso. Anzi se gli diede un riassunto, o nota di tutte le scritture suddette nell' Archivio conservate, acciò si fosse all' Avvocato della Maddalena comunicata, per poi, volendo egli, e piacendogli, avesse anche ocolarmente ravvisarle potute. Sicchè Io non sò comprendere, come mai, e con quale spirito franco, e coraggioso i veracissimi Anonimi declamano, che nessuna scrittura dal Monastero di S. Chiara siasi giammai esibita.

Io ho stimato tutto ciò narrare, sì per dare sul principio lo stato della contesa a divederè; ed anche acciò la verità travolta nella contraria allegazione, giustamente venga a smascherare. Questo dunque è quello, che in tale brigata egli è addivenuto. Gli Anonimi savissimi dunque (non giacchè strumento alcuno di fondazione abbian presentato, come vogliono far credere) poggiano le loro idee sul racconto di alcuni Storici, da esso loro contorto, e pessimamente guastato; quandocchè Io non mai ho posto in forse, nè dubitato, che ambodue i Monasteri di S. Chiara, e della Maddalena di Regia fondazione sieno stati; cioè il primo dal Re *Roberto*, e Reina *Sancia*, sua moglie; e l'altro da costei soltanto eretti, e dotati. Ho detto solamente, ed or confermo, che questo nulla conduca per istabilire la mal' intrapresa idea del Monastero della Maddalena; e per tutto ciò con soda ragione dimostrare, mi abbisogna lo stesso ordine dagli Anonimi tenuto seguitare; e perciò ragionerò prima della fondazione di ambodue questi Regali Monasteri, e dimostrerò la giusta suggezione, che 'l Monastero della Maddalena aver dee al P. Guardiano di S. Chiara; e le obbiezioni, le quali fanfi alla Bolla di *Clemente XII.* con proprietà dileguerò. Indi alcuna cosa avviserò del diritto del Regio padronato, di cui favellandosi dagli Anonimi, e confondendosi la sua vera indole, si vuole, che venga  
la

la ragione del Rè tocca, ed offesa, quantunque volte così giusta autorità il Commessario Apostolico Guardian o di S. Chiara ivi eserciti, e ponga in uso.

C A P O I.

*Delle Fondazioni de' Regali Monasteri di S. Chiara, e di S. Maria = Maddalena.*

**E**Ra fin dal principio del decimo terzo secolo la Religione Francescana furta già (1), la quale con sommo progresso andavasi dilatando, ed a se la divozione, ed amore di ognuno ottimamente attirando. Nel Reame di Napoli per avventura, più che in altro luogo, quella si sparse, e dilatò; poichè sebbene sotto il Regno dell'Imperador *Federico II.* non avess' ella incontrato troppo felice successo, a talchè le querele, ed i lamenti, che contro a' Francescani, e Domenicani faceva il chero secolare, leggonfi in una pistola di *Pier delle Vigne* (2); nulladimeno sommamente fu assistita, e favorita dagli Angioini, e specialmente dal Re *Roberto*.

Questo Sacro Ordine, e pio istituto, siccome molto crebbe negli uomini, così altrettanto si avanzò nelle donne; im-

A 7

per-

(1) Si contende tra' Scrittori l'epoca certa del surgimento della Religione Francescana, poichè chi le assegna l'anno 1198., chi il 1206., altri il 1209., molti il 1211., per quali è da vedersi *Ridolfo Ospiniano* de Origine, & progressu Monachatus. Il *Vadingo* nel 1. tomo degli *Annali dell' Ordine Francescano* la situa nel 1208., e così ancora *Natale di Alessandro* nel tom. 7. della *Storia chiesastica* di quello della edizione di Parigi nel Secolo XIII. e XIV. pag. 445. Il *Fleurì* poi nella sua *Storia chiesastica* lib. 66. num. 54., la fissa nell' anno 1210.

(2) *Pietro delle Vigne* lib. I. pistola 37.

perciocchè, siccome la Religion Benedettina si stese negli uni, e nelle altre, avendo avuti per capi, i primi il Glorioso S. Benedetto, e le altre S. Scolastica sua sorella; così l'Ordine Francescano ebbe per suo Patriarca negli uomini S. Francesco d'Assisi, e nelle donne per sua Fondatrice la Vergine S. Chiara della stessa Città di Assisi.

Molti furono i Monasteri di donne, i quali in tutta Italia in onore di questa Santa, e sotto la sua regola furono edificati; onde così, ad esempio degli altri, volle il Re *Roberto*, ad insinuazione della Regina *Sancia* sua moglie, uno costruirne, il quale più splendido, e magnifico di ogni altro egli fosse stato; e quindi nell'anno 1310. fu dato principio al Monastero di S. Chiara, che fu detto del Santissimo Corpo di Cristo, ove furono introdotte Monache della Regola di S. Chiara, il cui nome oggi tuttavia ritiene (1). Vi fu anche edificato un Convento di Frati minori di S. Francesco, acciò avessero assistite le Signore Monache, e delle medesime avessero avuta cura. Or questo convento piacque ancora al buon *Fra Santoro* farlo proprio de' Frati, perchè l'istessa Regina (*Sancia*) la quale fondò il Monastero, e Chiesa interiore per le Monache, edificò l'esteriore per i Frati, di quali è la Chiesa indipendentemente dalle Monache (2). E qual'altra Chiesa interiore, o esteriore vi è, o vi fu edificata, per cui voglia il Reverendissimo Generale *Frà Santoro*, che l'interiore sia delle Monache, e l'este-

(1) *Frà Francesco Gonzaga della Origine della Religione Francescana*, Costanzo *Storia di Napoli* lib. 5. nel principio, nel foglio III. *Summonte Storia di Napoli* lib. 3. nel foglio 371. *Cesare d'Engenio nella sua Napoli Sacra*, nel foglio 234. e seguenti, *Autore della Storia Civile del Regno* tom. 2. lib. 19. foglio 570., e si ravvisa dalle iscrizioni, le quali leggonsi nel campanile rapportate ancora dal *Summonte*, e meglio dall'*Engenio* negli accennati luoghi.

(2) *Frà Santoro* nel suddetto suo *Paradiso* nella pagina 73.

*L' esteriore Sia de' Frati indipendentemente dalle Monache?*  
 Or vè fin dove giunse il *paradiso* di questo buono Frate battezzato Generale, che non bastandogli di esser ripieno di *Spirituali delizie*, vuole usurparli i *tesori temporali*! cioè la Chiesa, e quanto v' ha in quella; ed or comprendo, perchè egli intitolò il suo libro *Paradiso di Spirituali delizie, e Tesori Spirituali e temporali*. Ma mi ripongo in cammino.

Or questo Monastero essendo stato già costruito, e molta munificenza essendogli stata usata da *Roberto*, ed anche da *Carlo* suo figlio Duca di Calabria, non men che dalla Regina *Sancia*, piacque niente dimeno a questa eccelsa Principessa introdurre le Monache dell' ordine, e regola di S. Chiara; e perchè era ella così infervorata per questo Monastero, che anche da paesi rimoti seriamente pensava al suo ingrandimento, e molto più ad introdurvi una esatta, e vera disciplina Cristiana; quindi fu, che a' 30. di Gennaio dell' anno 1321. nel mentre era in Marsiglia (1), per istrumento stipulato da Notar Antonio Marino Napoletano, oltre di un'altra donazione, che in esso al suo Monastero fece, prescrisse ancora alcune *ordinazioni* (com' ella le appella) da osservarsi per lo buono regolamento di quello,

(1) *La Regina Sancia fin dall' anno 1319. ritrovavasi in Genova con Roberto suo marito, il quale favoriva la fazione Guelfa contro a' Gibellini, i quali essendo stati da lui respinti da Genova, e stimando per affari dello Stato portarsi in Avignone da Papa Gio: XXII., indi partì colla Regina Sancia a' 29. di Aprile del 1319., come si legge negli annuali di Genova di Giorgio Stella al detto anno; onde fu, che si trattennero poi nella Provenza, di cui era Roberto anche Signore, fino a' 22. di Aprile dell' anno 1324., nel cui giorno di là per Napoli partirono, come si ravvisa dal suddetto Stella a questo anno. Questo Scrittore trovavasi nel 17. tomo de' Scrittori delle cose d' Italia del Muratore. Sicchè giustamente l' accennato strumento porta la data di Marsiglia Capitale della Provenza, ove allora la Regina Sancia trovavasi col Re Roberto, il quale anche nello strumento intervenne, e tutto il suo contenuto confermò.*

lo, da doverfi poi confermare da Papa Giovanni XXII., che in quel tempo in Avignone la Cattedra di S. Pietro reggeva; come in fatti nel mese di Marzo dello stesso anno furono confermate con sua Bolla, che incomincia *Speciosus formâ* (1).

Trà le rammentate *ordinazioni* ve n' ha una, che riguarda il Guardiano, la quale Io qui trascrivo, acciò poi a suo tempo possa trarsene il giusto conseguente: *Guardianus insuper tempore generalis capituli Fratrum minorum renunciare debeat ipsi officio, de cujus renunciatione duo Fratres ipsius Monasterii, qui mittentur ad dictum Capitulum portabunt litteram suam, & aliam ipsarum Abbatissæ, & sex Discretarum, & Conventus, aliorumque Fratrum ipsius Monasterii testimonialem de mala, vel de bona administratione Guardiani prædicti, qui in officio suo tandiu remaneat, donec ei missæ fuerint per dictum Generalem de obedientia, vel absolute litteræ opportune; & in casû absolute ipsius, ad omnem partialitatem, & privatam affectionem de dicto Monasterio perpetuo abolendam, ordinamus, quod ille qui substituetur non sit de Regno, sed extra de aliis quibuscunque partibus oriundus, ad hoc ut nulla linea parentelæ, vel specialis amicitia, seu alius privatus affectus animam ejus a bono, & constante regimine valeat removere. Et quod semper in generali capitulo cum consensu, & consolatione omnium de Guardiano provideatur, qui sit religiosus, & zelator ordinatissimus regularium litterarum, providus, & circumspectus, ac expertus nihilominus in administratione temporalium, cui omnes tam Fratres, quam Sorores dicti Monasterii teneantur in omnibus obedire;*  
*qui*

(1) Di questa Bolla in cui è inserito lo strumento ve n' è copia nell' Archivio di S. Chiara, e viene rapportata dal Vadingo nel 3. tom. degli annali Francescani della prima edizione, Bulla 98. di Gio: XXII.

qui possit amoveri per Ministrum Provinciale[m] Terra laboris, de consilio tamen, & assensu Custodum omnium, vel majoris partis, & aliquorum Discretorum ejusdem Provinciae, quandocunque sibi expediens videbitur. Minister autem praedictus ipsum non amoveat sine causa multum urgenti, & rationabili, super qua teneatur in generali capitulo reddere rationem &c.

Ma perchè si avvide la Regina *Sancia*, non men che tutto l'Ordine Francescano, che grave incommodo arrecava il doverfi eligere il Guardiano nel Capitolo generale; quindi fu che con Bolla di *Clemente VI.* dell'anno 1342. fu trasferita la elezione nel potere del solo Ministro Generale dell'Ordine, secondocchè scrive *Fratre Domenico de Gubernatis* nel suo *mondo Serafico*, il quale la Bolla ancora rapporta, e trascrive (1). Come poi sia passata questa potestà in persona del Signor Cardinal Protettore, quindi a poco sarà divisato.

Da tutto ciò si ravvisa, che il Guardiano di S. Chiara fin dal suo bel principio è stato sempre indipendente da ogni altro, ed ha avuta la intera, non già dimezzata potestà [ come si vedrà di quello della Maddalena ] sul suo Monastero. La sua elezione dovea farsi nel Capitolo generale, indi dal Ministro Generale, e finalmente dal Cardin. Protet., a cui ogni potenza, primo da *Clemente VIII.*, indi fu da *Urbano VIII.* trasfusa, e tramandata. Potea soltanto esser rimosso dal Provinciale di Terra di Lavoro nel caso, che avesse fallato, e con cagione molto urgente, e ragionevole, da doverfene però render conto dal Provinciale nel Capitolo generale. Di guisacchè nessun diritto potea quel Provinciale sopra questo Monastero esercitare; nè si vede il reggimento delle Monache diviso tra 'l Guardiano di S. Chiara, e Provinciale di

(1) *F. Domenico de Gubernatis Orbis Seraphicus c. 9. lib. 3. §. XI*

di Terra di Lavoro, come lo vedremo quindi a poco in quello della Maddalena. E questo per ora basti aver detto della Regia fondazione del Monastero del Santissimo Corpo di Cristo, o sia di S. Chiara. Passo or' a quella del Monastero della Maddalena.

Io non ho mai posto in forse, nè uom ch' ha fior di senno può dubitare, che 'l Monastero della Maddalena sia di Regia fondazione, e dotazione, a somiglianza di quello di S. Chiara. Potrebbeasi soltanto fare un dubbio agli Anonimi miei maestri cotanto attaccati a quelle ideate leggi prescritte, com' essi dicono, *in limine foundationis*, le quali non mai vi sono state, e dirsi loro così = *in limine foundationis* dalla Regina *Sancia* fu prescritto, che questo Monastero fosse servito per le CONVERTITE, per lo mantenimento di quali soltanto fu quello fondato, edificato, e dotato, come avvisano tutti quegli Storici trascritti nell' anonima allegazione; la quale cosa non negasi tampoco dall' *Autore del Paradiso delle Spirituali delizie, e de' tesori Spirituali, e temporali per tutt' i cori delle Vergini* ( il che mal si confa alla primiera istituzione di quel Monastero ). Or se questa fu la primiera, principale, e la immutabile legge imposta, ed ordinata, anzi interna, dirò così, ed inviscerata in quel *limine foundationis*; come ora nessuno impaccio dà a' Signori Anonimi l' essersi postergato, bandito, distrutto, annientato il vero *limen foundationis*, il che a dir vero dovrebbe penetrare *aulas, & limina Regum*, per usar la frase di *Virgilio* ( 1 ); e per contrario poi fanno essi stessi tanto rumore, e fruscio, e si sono così aizzati eglino, e loro emissarj, che non vi è luogo per avventura più sacro, e da rispettare, in cui non si esageri, e si declami volersi dal P. Guardiano, e

Mo-

( 1 ) *Lib. 2. Georg. vers. 504.*

Monastero di S. Chiara distruggere la ideata legge apposta in quel loro *limine fundationis*, nel tempo stesso, ch'essi pretendono il *limen* della ubbidienza calpestare, e distruggere- Ma vengasi ora a dimostrare la vera legge, la quale dee regolare la potestà del Guardiano della Maddalena, e quella del Commessario Apostolico, com' egli è il Guardiano di S. Chiara.

La stessa Regina *Sancia*, la qual' era cotanto infervorata nelle opere di pietà, nell' anno 1324. diè principio alla fondazione di questo Monastero a sol fine di fare un luogo, ove le donne di mondo convertite potessero dipoi una vita religiosa vivere e menare; e quindi *Gian= Antonio Summonte* scrive „ Nel qual' anno (1324) la Regina *Sancia* edificò un Monastero sotto il titolo di S. Maria -- Maddalena per le **DONNE CONVERTITE DA PECCATO** „ appresso il Castello di Capovana, dove da tempo in „ tempo vi entrarono numero grande di **CONVERTI-** „ **TE** ( 1 ).

Questo stesso notà *Cesare di Engenio*: „ Fu ( la Chiesa della Maddalena ) „ con licenza di Papa Giovanni XXII. nel „ 1324. fabricata, e dotata dalla Regina *Sancia* di Aragona moglie di Roberto Re di Napoli per le **DONNE DEL MONDO**, che illuminate dallo Spirito Santo si **CONVERTIVANO** a Dio ( 2 ).

Il *P. Luca Vadingo* anche avvisa, che questo Monastero fu dalla Regina *Sancia* fondato *pro Mulieribus prostitutis a peccato resipiscentibus* ( 3 ). E così parimente il nostro celebre *Autore della Storia civile del Regno* ( 4 ). Anzi trop-

( 1 ) *Summonte tom. 2. lib. 3. pagin. 386. della edizione del 1602.*

( 2 ) *Engenio nella Napoli Sacra nell. pagin. 396. della Maddalena.*

( 3 ) *Vadingo negli Annali della Religione Francescana nell' anno 1324. num. 31.*

( 4 ) *Tom. 2. lib. 19, pagin. 570.*

troppo chiaramente lo dichiara la Bolla di *Clemente VI.* dell'anno 1342., di cui frappoco dovrò ragionare, e molto più la concessione suddetta dell' Arcivescovo ultimamente, dagli Anonimi esibita.

Or qui siami permesso avvertire la sconcia, ed inetta correzione, che 'l finto *Generale Frà Santoro* in aria magistrale ingiustamente dà a *Cesare d' Engenio*. Si è veduto dalle parole da me trascritte, che questo accuratissimo Scrittore situa l'epoca della fondazione della Maddalena nell'anno 1324., siccome in verità ella fu. Poi ragionando della sommissione di questo Monastero a' Frati minori di S. Francesco, scrive, che ciò seguì nell'anno 1341., secondochè lo stesso Fra *Francesco Gonzaga* nella sua opera della *origine della Religione Francescana*, il *Sommonte*, il *Vadingo*, ed altri, vogliono. Ma egli il Reverendissimo P. General correttore, ponendosi in aria pedantesca, e sognandosi ciocchè *l' Engenio* non mai scrisse, dice = „ Fu fondato questo Monastero ( della Maddalena ) dalla divotissima, ma Regina Sancia, e dal Cristianissimo Re Roberto, „ ( ed ecco, che lo fa divenire Re di Francia ) „ suo marito „ intorno agli anni del Signore 1324. „ ( che per abbaglio forse dell' impressore si è stampato 1524. ) „ e non nell'anno 1342., come dice un Istorico Napolitano; confondendo la fondazione con una conferma della fabbrica, Regola, e cessione del Monastero della Maddalena &c. ( 1 )

Lo Storico Napoletano, di cui favella, viene da lui notato nel margine per *Cesare di Engenio Napoli Sacra*, il quale anche inettamente si cita nel foglio 369., quando costui descrive il Monastero della Maddalena nel foglio 396.

Or se questo gran Generale attacca una calunnia a quello esattissimo Scrittore, il quale può purgarsene con rispondere, che si legga ciò, ch'egli ha scritto; argomentino da qui

( 20 ) *Frato Santoro nel suo Paradiso pagin. 232.*

quì i miei maestri Anonimi, quante altre frottole, e carote abbia egli, colla potestà generalizia detagli da esso loro, scritte in discapito della potestà del Guardiano di S. Chiara? Rendendosene per altro egli stesso sospetto, giacchè scrive = „ E perchè questo Regal Monastero „ (della Maddalena) „ è raccomandato al mio governo:... la regina „ vuole, e l' affetto paterno che a questo facto Monastero professo detta, che registri a potteri, &c. [ 1 ]. Avrebbe forse meglio detto, che l' effetto de' gran doni delle figlie muovevano la voglia del Padre Santo a registrare tanti sogni d' inferno.

Questo Monastero però non fu sin dal suo principio di quell' ampiezza, ed estensione, come dopo fu accresciuto. Egli è vero, che nel principio della sua fondazione fu sottoposto alla giurisdizione dell' Ordinario, da cui veniva governato; ma prima, che fosse stato interamente compiuto, e propriamente nel 1342., ad istanza della stessa Regina *Sancia*, con consenso del Cardinal *Giovanni Orsino* allora Arcivescovo di questa Cattedrale, e del Capitolo, dato nell' anno antecedente, fu sottratto dalla giurisdizione ordinaria degli Arcivescovi di questa Città, e sottoposto al reggimento, e governo degli stessi Frati minori di S. Francesco; il che seguì con Bolla di *Clemente VI.*, di cui dovrò frappoco ragionare ( 2 ).

Dopo sottoposto il Monastero della Maddalena al reggimento de' Frati minori di S. Francesco, e propriamente un' anno appresso, volle la Regina *Sancia* quello ampliare; poichè essendo ella intenta, ed accesa, a procurare la salvezza delle anime di quelle donne, le quali per loro sciagura nella scandalosa vita erano immerse; e capace perciò il Monastero

( 1 ) Frà Santoro pagina 231.

stero fosse stato di numero maggiore; quindi nel 1343. si adopra di avere un' Ospedale, e Chiesa sotto l' invocazione dell' Annunziata, che all' incominciato Monastero erano accoste; ed in fatti a' 29. di Maggio dell' anno 1343. ebbe la Regina l' Ospedale, e Chiesa anzidette, in iscambio di quali poi si obbligò ella di fondare la Chiesa, ed Ospedale dell' Annunziata nel luogo ove oggi si veggono; e sopra questa cessione a lei fatta da' Governadori del primo Ospedale, e Chiesa dell' Annunziata, o sia permuta, fu a' 6. di Giugno dello stesso anno 1343. dato l' assenso dallo stesso *Giovanni Orsino* Arcivescovo di Napoli (1).

Or qui mi permettano i miei amatissimi Anonimi, che Io loro dichi, che fra gli altri infiniti errori, in cui spesso spesso essi incorrono, uno, anzi molti sono quelli, i quali commettono in poche loro parole, le quali qui trascrivo. „ E nella stessa parte 2. pag. 418. l' istesso Summonte distintamente riferisce l' ampliazione del Monastero della Maddalena nel 1343., RIPETENDO L' ANTECEDENTE ISTRUMENTO DELLA RINUNCIA DELL' ARCIVESCOVO, col consenso di 27. Canonici del Capitolo Napolitano, NEL QUALE ISTRUMENTO DI RINUNCIA si spiega di averfi la Regina Sancia espressamente riserbato il JUS PADRONATO DEL MONASTERO DELLA MADDALENA [2].

Or con questa alterata, e confusa maniera di favellare gli Anonimi vogliono dare ad intendere a' ciechi, che l' *Summonte*, ragionando dell' ampliazione seguita nel 1343., faccia di nuovo parola e rimembranza dell' antecedente strumento, ch' essi vogliono intendere per lo consenso del 1341. con cui fu quel Monastero sottratto dalla giurisdizione dell' Ordinario; e che in tale strumento espressamente fu rifer-

[1] *Summont. tom. 2. pag. 418. e 419.*

[2] *Così scrivono gli Anonimi nella parte opposta della prima pagina.*

serbato il padronato, e che ciò lo dica il *Summento*. Con buona pace degli Anonimi, il *Summento*, non mai ciò ha scritto, nè mai ha ripetuto il primo *strumento*, nè un altro, in cui quella espressa riserba non mai *si* è usata. Questo Storico nel luogo accennato volendo parlare della Chiesa, ed Ospedale dell' Annunziata, rammenta la cagione come furono eretti, e scrive perciò:

» Nel tempo stesso la Regina Sancia edificò la Chiesa, e spede  
 » dale di S. Maria Annunziata con l'occasione, che segue.  
 » Perciocchè desiderosa di ampliare il Monastero di S. Ma-  
 » ria-Maddalena opera delle sue mani, e non potendo ciò  
 » eseguire, *sol* che con avvalersi dello spedale con la Chie-  
 » sùcia dell' Annunziata ivi contigua; e per ridurre a fi-  
 » ne il suo pensiero, mandò ad offerire alli Maestri, e  
 » Confrati di quello un luogo maggiore con promessa di  
 » erigerli a suo spese una nuova Chiesa, e Spedale più  
 » ampi: alla qual richiesta Pietro Mastaro, Sergio Spa-  
 » jano, Alessandro Tagliamilo, e Matteo di Acerta al-  
 » loro Maestri convocarono li confrati, proponendo la di-  
 » manda della Regina; e considerato da tutti l'utile gran-  
 » de, che da ciò perveniva, si concluse *unanimitèr*, con-  
 » corditer, *et nullo penitus discrepante* [ per usare le pro-  
 » prie parole dell' *strumento* ] di compiacersi, riponendo  
 » in mano della sua Regal cortesia il bisogno dello Speda-  
 » le ..... e ciò si cava da uno *strumento* in pergameno,  
 » che si conserva nell'archivio di detta casa santa per man-  
 » no di Notar Santillo Ruffo di Napoli con intervento  
 » del Giudice Filippo Cimino dell' istessa Città à 29. di  
 » Maggio 1343. Indict. XI. anno primo Regine Joanne Sec-  
 » da noi visto; alla quale *permutazione* fu prestato l'af-  
 » senso dal sudetto Giovanni Arcivescovo di Napoli a' 6.  
 » di Giugno dell' istesso, ove si scorge la sottoscrizione di  
 » questo Prelato, e di 27. suoi Canonici, la maggior par-  
 » te

,, te de' quali erano nobili [ 1 ].

In qual luogo dunque di tali parole questo Storico ripete, o fa menzione dell' antecedente strumento, o sia consenso del 1341. ? qui si ragiona dello strumento di permuta seguito tra la Regina *Sancia*, ed i Governadori della picciola Chiesa, e Spedale dell' Annunziata, che seguì nel 1343., e dell' assenso dell' Arcivescovo su questo strumento dato a' 6. Giugno dello stesso anno; e non già del consenso del 1341., di cui ragione il *Summonte*, e fece lui l' *Engenio*, del quale dovrò far parola [ 2 ]. Inoltre nè il *Summonte* scrive, nè lo strumento dell'anno 1343. contiene parola del *jus padronato* degli Anonimi. E quindi io gli scongiuro ad usar maggiore buona fede, e lealtà da oggi in avvenire nel firmare, che i Scrittori, e le scritture contengano *espressamente* alcuni fatti, ch' essi spacciano, senza che nè per molto, nè per poco in quelli si rinvenzano.

Egli è vero, che gli Anonimi han presentato all' esatissimo Monsignor Cappellano Maggiore una specie di *breve* fatto dal Cardinal Arcivescovo di Napoli *Gio: Orsino*, da cui si ravvisa la sottrazione seguita di questo Monastero dalla sua giurisdizione, e la sottomeffione che di quello fece al Ministro Provinciale de' Frati minori di Terra di Lavoro; ma io non so comprendere, come gli Anonimi, seguitando ciocchè scrivono il *Summonte*, e l' *Engenio*, dicono nella loro allegazione, che ciò seguì nel 1341.; e soggiungono, che *questo istrumento originalmente si conserva, e vien rapportato dal Summonte, dall' Engenio, e dagli altri Storici*; e poi avendolo essi, come ho detto, esibito, vien quello segnato così: *Datum Neapuli*

in

[ 1 ] *Summonte tom. 2. pag. 418. e 419.*

[ 2 ] *Summonte tom. 2. pag. 386., Engenio Napoli Sacra pag. 396. della Maddalena.*

*in nostro Archiepiscopali palatio anno Domini millesimo trecentesimo trigesimo quarto, die secunda mensis februarii.*

Or se questo è dell'anno 1334., come essi (i quali credo che l'abbian letto) dicono, che fu nell'anno 1341.? Dunque questo preteso strumento da loro esibito è apocrifo, e falso; giacchè gli resiste il consenso di tutti gli Storici dagli Anonimi stessi rapportati; anzi essi medesimi colla varietà della data lo contraddicono.

Or quando fu questo Monastero sottratto dalla giurisdizione dell'Ordinario a richiesta della Regina *Sancia*, e sottoposto al governo, e reggimento de' Frati minori di S. Francesco con Bolla di *Clemente VI.* dell'anno 1342., volle questo sommo Pontefice stabilire, e determinare la maniera, come, e da chi dovea quello esser governato; e perciò diresse la sua Bolla al Provinciale di Terra di Lavoro, secondocchè la stessa Regina *Sancia* avea domandato; e quindi commise all'anzidetto Provinciale, e suoi successori la cura, e governo di quello, dandogli la piena facoltà tanto per l'amministrazione de' Sacramenti, quanto per la visita, correzione, e riforma del Monastero, e delle Monache, e di rimuovere la Badessa, ed eleggere altra; concedendogli per tal'effetto, e commettendogli l'autorità apostolica. Ed ecco che con questa Bolla furono il Provinciale di Terra di Lavoro, e suoi successori costituiti Commessarj Apostolici colla piena facoltà sopra questo Monastero, fin anche di poter rimuovere le Badesse.

Volle lo stesso Sommo Pontefice, che nel Capitolo Provinciale si foss' eletto da' Frati stessi minori uno, che fosse stato abile, e divoto, e costui fosse stato Guardiano, a cui altra facoltà non si dette, se non se quella di amministrare i Sacramenti, e nell'amministrazione di essi dovessero al Guardiano tanto le Monache, quanto i Frati ubbidire. Ecco le parole della Bolla, la quale stimo interamente qui  
 cr i vere.

Di-

Dilecto filio Ministro Provinciali Fratrum Ordinis Minorum  
Terra laboris.

§.I. Animarum salutem supra omnia diligentes, provisionis nostrae cupimus praeveneri subsidio, ut Christi fideles, & praesertim religiosa persona, quae se Divinis obsequiis perpetuo dedicarunt, ea, per quae ipsis salus huiusmodi provenire valeat, operentur, & ut loca personarum ipsarum continuum, auctore Domino, suscipiant incrementum, libenter submovemus obstacula, quae possent talia impedire.

§.II. Sane carissimae in Christo filiae nostrae Sanciae Reginae Siciliae illustris petitio nobis exhibita continebat, quod ipsa zelo pie devotionis accensa, pro animae suae salute, ac Divini cultus, ac religionis augmento, in Civitate Neapolitana quoddam Monasterium sororum sub Sancti Augustini regula, & vocabulo Beatae Mariae Magdalena, in quo POENITENTES PECCATRICES possent famulari Domino, & poenitentiam agere de commissis, fundavit, in quo jam trecentae, & quadraginta sorores, Abbatissa computata in eis, receptae fore noscuntur, devote Altissimo sub regulari habitu famulantes, quibus ipsa Regina in necessariis providet, & providere intendit etiam in futurum, quarum aliqua dictam regulam, nec non castitatem, paupertatem fuerunt expresse professae. Quare praefata Regina nobis humiliter supplicavit, ut curam, & regimen in spiritualibus Monasterii, & personarum ipsius, quae quidem Monasterium, & personas, ac familiam ipsius Monasterii, hodie ad ipsius Reginae supplicationis instantiam ab omni jurisdictione venerabilis fratris nostri Archiepiscopi, & dilectorum filiorum Capituli Neapolitani certis modo, & forma, duximus auctoritate Apostolica perpetuo eximenda, tibi, & Successoribus tuis in perpetuum committere, auctoritate Apostolica, digna-remur.

§.III. Nos igitur bonum statum Monasterii, nec non salutem  
ani-

animarum personarum ipsius totis desideriis affectantes, ac volentes illud per Apostolica Sedis providentiam, salubriter dirigi, atque regi, ejusdem Reginae supplicationibus inclinanti, **CURAM, ET REGIMEN** personarum, quoad administrationem Sacramentorum Ecclesiasticorum, ac visitationem, correctionem, & reformationem Monasterii, & personarum earundem, tam in capite, quam in membris, Tibi, & successoribus tuis Ministris Provincialibus Fratrum tui Ordinis Terrae Laboris, qui erunt pro tempore, auctoritate predicta, tenore presentium duximus **COMMITTENDA**. Tibi nihilominus, & successoribus antedictis, absolvendi, & removendi Abbattissam dicti Monasterii, cum causa legitima id exposcet, cum consilio majoris partis dilectarum in Christo filiarum Conventus dicti Monasterii, **NEC NON ELECTIONEM**, quae de subroganda, vel alia eligenda, si canonice, de persona idonea celebrata fuerit, cum maturo consilio confirmandi, concedentes auctoritate predicta **PLENAM, ET LIBERAM POTESTATEM**, Ac statuentes auctoritate predicta, quod singulis annis in capitulo Provinciali Fratrum predictorum, unus Frater dicti Ordinis Minorum idoneus, & devotus pro Guardianum in ipso Monasterio deputetur, cui tam Abbattissa & Conventus praefata dicti Monasterii, quam Fratres ejusdem Ordinis Minorum in dicto Monasterio, pro audiendis sororum, & personarum ipsius confessionibus, deputandi, **IN MINISTRATIONE SACRAMENTORUM HUIUSMODI, DEBEANT OBEDIRE**; quodque fratres ipsi possint sororibus, & familiae dicti Monasterii ministrare, quoties opus fuerit, Ecclesiastica Sacramenta omnia, Viennensis Concilii, & qualibet alia constitutione contraria non obstante; & quod cum Guardianum ipsum ejusdem Monasterii mori contigerit, Tu, & successores predicti, seu Vicarius partium Terrae Laboris ejusdem Ordinis Fratrum

Mi-

*Minorum, si in eis Minister Provincialis non fuerit, possis eidem Monasterio de Vicario, usque ad proximum tunc sequens Provinciale celebrandum Capitulum, de Discretorum Fratrum dicti Ordinis consilio providere, qui ejusdem Guardiani usque ad dictum sequens Capitulum vices gerat. Nulli ergo O. Nostrae COMMISSIONIS, concessionis, O constitutionis infringere O. Datum Avenione XI. Kalen. Decembris anno I. (1)*

Uopo è, che Io a passo a passo sponga questa Bolla, la quale tanto vien' estolta per ingrandire la potestà del Guardiano della Maddalena dal finto P. Generale *Fra Santoro*, e colla costui mal creduta autorità, dagli Anonimi con quello specioso *limine foundationis*. Si ravvisa dunque da quella, che la elezione del Guardiano non fu *in limine foundationis*; poichè il *limen foundationis* del Monastero della Maddalena fu nell' anno 1324, come pocò innanzi ho divisato; e per l'opposto il *limen foundationis*, secondo l'intendimento vero, vuol dinotare il principio, e 'l tempo stesso della fondazione, giacchè il *limen* alcuna volta può significare il principio dell' azione, come appunto *Tacito* disse *in limine belli* (2); per contrario la Bolla fu nell' anno 1342, che vale a dire, diciaotto anni decorfi, e dappoichè nel Monastero già *trecenta quadraginta sorores pœnitentes peccatrices*, in quel tempo della Bolla *fore noscebantur*, e per quali, affinché *possent famulari Domino, O pœnitentiam agere de commissis*, la Regina *Sancia in Neapolitana Civitate quoddam monasterium Sororum*  
sub

(1) Questa Bolla si legge nel tom. 7. degli annuali de' Francescani del Vadingo nella pagin. 504. e 505. stampato in Roma nel 1733. Gli Anonimi la trascrivono non per intera, ma con alterazione della interpunzione.

(2) Tacit. Annal. lib. 3. 74.

*sub Sancti Augustini regula*, & vocabulo *Beatae Mariae Magdalene FUNDAVIT*. Spiegandosi dunque *Clemente VI.* colla sua Bolla del 1342., che la Regina Sancia *fundavit Monasterium*; dunque il Guardiano non fu stabilito in quello specioso *limine foundationis*, ma dappoichè era già stato fondato. Anzi gli stessi Anonimi vogliono, che quel Monastero, allorchè fu fondato, fu sottoposto alla giurisdizione dell' Ordinario, da cui fu poi col suo consenso tolto, e sottratto; e perciò mal si convengono al caso presente quelle tante repetite, *usque ad nauseam*, leggi apposte *in limine foundationis* del Monastero della Maddalena. Inoltre si ravvisa da tale Bolla, che fu il Monastero sottratto dalla giurisdizione dell' Arcivescovo di Napoli, *ab omni jurisdictione*, e sottoposto al Provinciale de' Frati minori di Terra di Lavoro, a cui, e successori fu commessa *CURA, ET REGIMEN* di quello, la visita, la correzione, e la riforma, nonmenchè il poter rimuovere la Badessa, sorrogarne altra, e confermare l' elezioni delle Badesse, quantunque volte regolarmente elette fossero; ed in fine quella giurisdizione, la quale fu all' Ordinario tolta su questo Monastero, al Provinciale di Terra di Lavoro, e suoi successori fu *auctoritate Apostolica* commessa, e tramandata. Che vale a dire, che fu costui stabilito per vero Superiore, ed Ordinario del Monastero *certis modis, & formâ*, dovendo avere *plenam, & liberam potestatem* sopra di quello. Questa dunque fu l' autorità commessa al Provinciale, e suoi successori nel reggimento di quel Monastero.

Veggasi ora l' autorità, che dovea avere il Guardiano. Doveasi *singulis annis* nel Capitolo Provinciale deputare un Frate abile, e divoto per Guardiano del Monastero, a cui, tanto la Badessa, e Monache, quanto i Frati, i quali doveano destinarsi per confessare le Monache, avessero

dovuto in *ministrations Sacramentorum hujusmodi obedire*. Dunque tutta l' autorità del Guardiano si doveva stendere nell' esigere la ubbidienza dalle Monache, e Frati nella sol' amministrazione de' Sacramenti, i quali, per quello *hujusmodi*, comprendono le confessioni solamente delle Monache, per quali sentire, doveano i Frati destinarsi. E per *contrario cura, & regimen Monasterii*, la visita, correzione, e riforma di quello, il rimuovere, e forrogare la Badessa, il confermare l' eligende, l' amministrazione di tutt' i Sacramenti della Chiesa; e finalmente la piena, e libera potestà sopra allo stesso Monastero, furono date al Provinciale, e suoi successori, che vale lo stesso, che a coloro, i quali fossero succeduti nel suo luogo. E queste sono, per usar' anche lo la ristucchevole frase degli Anonimi, le leggi apposte in quel loro *limine foundationis*.

Ed è degno di notare la maliziosetta maniera della interpunzione usata dal P. Generale Fra Satoro nel trascrivere un petaccio della suddetta Bolla, ciecamente poi seguitata dagli Anonimi, dal *Paradiso delle spirituali sue delizie* abbarbagliati; poichè la Bolla si spiega così = *unus Frater dicti Ordinis Minorum idoneus, & devotus pro Guardiano in ipso Monasterio deputetur, cui tam Abbatissa, & Conventus prefate dicti Monasterii, quam Fratres ejusdem Ordinis Minorum in dicto Monasterio, pro audiendis sororum, & personarum ipsius confessionibus deputandi, IN MINISTRATIONE SACRAMENTORUM hujusmodi, debeant obedire*. Ora il P. Generale, ed i suoi seguaci, togliendo via quella interpunzione, che siegue appresso al gerundio, *deputandi*, e l' altra appresso al *hujusmodi*, ne formano un senso continuato per vèpiù ampliare, ed estollere la ubbidienza, che deesi al Guardiano, la quale, secondocchè la Bolla prescrive, soltanto restringesi in quella

*la ministratio sacramentorum hujusmodi* (1).

Or ve quanta buona fede usa il *Fra Santoro* nel trascrivere le carte delle fondazioni, anzi le Bolle stesse de' Sommi Pontefici, senza farsi scrupolo, che'l sol mutare il senso di quelle; faccia incorrere nelle censure. E vero bensì, che per i gradi concionatorj, lettori, e generalizj, per cui deve riputarsi uomo di virtù, prudenza, e probità corrispondente a tai caratteri (2), egli veniva sciolto, ed immune da qualunque sospensione, e censura anche maggiore fulminata contro a falsificatori di Bolle, e di carte; e perciò sconvenevole cosa fu la mia, lo sbrigarmi di rispondere alla sua suprema autorità, in quella brevissima notarella, con un insipido disprezzo (3). Ma da altra banda egli è da condonarsi al *Frate Santoro*, ed agli Anonimi l'astuta mancanza di questa interpunzione; poichè avendone essi posta una ove non conveniva, e propriamente tra'l *Lettori*, e *Generali* del principio del libro, per far rinvenire al mondo un'altro Ministro Generale, il quale non mai vi è stato in tutta la serie, e catalogo de' Generali dell'Ordine de' Frati minori Francescani; perciò a ragione poi glie ne sono mancate due, per far crescere ancora, ed innalzare quell'autorità, la quale non mai ha avuta il *Guardiano della Maddalena*.

Dalla trascritta Rolla dunque si ravvisa, che nessuna, o presso, che nessun' autorità ha avuta il *Guardiano della Maddalena* sopra quel Monastero; poichè tutta intera, anzi la piena, e libera potestà fu al Provinciale di Terra di Lavoro coll' autorità Apostolica, ed a coloro, che nel suo luogo fossero succeduti, commessa, e tramandata.

B 2

Dun-

(1) Si offervi il *Santoro pag. 236.*, e gli Anonimi nella pag. 3. ove si trascrive uno spezzone della Bolla.

(2) Così si qualifica nella carta 12. a t. dagli Anonimi.

(3) Nella stessa pag. 12. a t.

Dunque dissi bene lo da principio , e senz' alcuno *insipido disprezzo*, che *Fra Santoro* con tutte le sue predica-  
zioni , letture , e generalato appiccatogli dagl' Anonimi,  
non solo le cose , e la storia del Regno non ha giammai  
sapute , ma quelchè di peggio gli succede , egli è , che  
dimostra tampoco la latina favella aver' egli apparsa ; e  
quindi han fatto male i savissimi Anonimi ad occhi benda-  
ti credere quanto egli fanaticamente ha scritto , e le stesse  
sue *insipidissime* ragioni usare , per far sottrarre la ub-  
bidienza dalle Signore Monache odierne , per ognintorno  
ragguardevolissime , al vero loro Superiore , non ostante,  
che in *limine foundationis* fossegli la piena , e libera po-  
testà stata commessa , e conceduta . Anzi da quel *Breve*,  
o strumento da me accennato , e dagli Anonimi esibito,  
molto più chiaramente si divisa , che i Frati , i quali in  
quel Monastero doveano destinarsi , soltanto la facoltà di  
amministrare i Sacramenti della Penitenza , dell' Eucari-  
stia , ed Estrema unzione aver doveano , ed altro non mai.

**E** che così sia , stimo quì trascriverlo , com' eglino l' hanno  
presentato . *Joannes miseratione Divina Neapolitanus Ar-  
chiepiscopus . Honorabilibus , & religiosis viris Ministris  
Fratrum Minorum Provinciae Terrae laboris , & eorum  
Vicariis , ac VICARIIS EJUSDEM PROVINCIAE præ-  
sentibus , & futuris salutem , & sinceram in Domino ca-  
ritatem .... Sane nuper Serenissima Domina Domina Sancia  
Dei gratia Hierusalem , & Sicilia Regina intenta ju-  
giter operibus pietatis , & proximorum salutem zelo  
fervidae caritatis affectans , UT MULIERES MULTAE,  
QUAE PUBLICAE FUERANT IN SEculo MERITRI-  
CES , & DEI GRATIA inspirante derelicto earum obsce-  
no & detestabili statu , in quodam loco juxta locum & Ec-  
clesiam Sanctae Mariae Annuntiatae de Neapoli ad pœnitentiam  
peragendam , ipsius Dominae Reginae exhortatione , con-*

ven-

venerant, possent quod ceperant commodius prosequi, ET MULIERES ALIÆ PARIS CONDITIONIS OMNIUENTURO TEMPORE loci, ac necessariorum vitæ commoditatibus preparatis ad similia invitari, locum prædictum multis fecit ædificiis ampliari, ut sit ibi monasterium ad honorem Beatae Mariæ Magdalena ejus vocabulo nuncupandum. . . . Cum itaque Domina Regina prædicta dicti Monasterii fundatrici, & dotatrici, ut prædicitur, ac ex prædictis de jure patrona ad abundantio rem cautelam, quæ jus patronatus in dicto Monasterio sibi, & omnibus aliis Reginis Regni Sicilia, cunctis venturis temporibus futuris post eam de nostro consensu reservavit expressè; & nos eisdem etiam idem jus patronatus reservavimus in Monasterio supradicto. . . .

& ob hoc eadem domina Regina providerit, atque velis Moniales easdem per vos ( Ministros Provinciales ) vice nostræ in iis ad earum salubre regimen pertinentibus gubernari, regi, neque disponi. Nos in hac parte ejusdem Dominae Reginae piis desideriis annuentes, vobis, & vestrorum cuilibet infolidam tenore presentium super cura, regimine, dispositione, & gubernatione Monasterii supradicti, & monialium qua ibi sunt in præfensi, & erunt in futurum committimus plenarie vices nostras, confirmationem Abbatissæ, Priorissæ, & Supriorissæ Monasterii supradicti, ac dissolutionem earum, visitationem quoque, reformationem, & correctionem dicti Monasterii tam in capite, quam in membris per eos, vel alios quando, & quoties, ac prout vobis videbitur opportunum. Vobis ( Ministris, & Vicariis Terræ laboris ) & vestrorum cuilibet harum serie concedentes ordinandi etiam, seu statuendi CONFESSORES unum vel plures in dicto Monasterio ad audiendum confessiones tam Abbatissæ, quam monialium omnium, & servitorum, ac servitricium Monasterii prædicti, quibus super omnibus, & singulis casibus quomocunque nobis a jure, vel speciali statuto etiam

*reservatis, absolvendi personas ipsas, & eis poenitentiam imponendi, auctoritatem concedimus. Et qui per se, & alios personis praedictis Eucharistiae, Unctionis, & alia Ecclesiastica Sacramenta ministrare valeant, tribuimus potestatem... Datum Neapuli ... anno Domini millesimo trecentesimo trigesimo quarto die secunda mensis februarii &c.*

Da questo Breve dunque, (della cui verità non intendo ragionare, perchè poco giova, o nuoce alla causa presente) si discerne, che que' Frati, i quali nel Monastero doveano deputarsi, altra autorità non doveano avere, se non se quella di semplici, e puri confessori, senza nessun dritto intorno al reggimento, e governo del Monastero. Ma perchè di questo dovrò alcuna cosa dire nell'altro capo di questo mio ragionamento, perciò altro non dico, cadendo più in acconcio ivi favellarne.

Divisate dunque le leggi apposte *in limine foundationis*, cioè diciotto anni dopo della fondazione del Monastero della Maddalena, secondo la Bolla di *Clemente VI.*, passo ora a dimostrare, come poi l'autorità piena, e libera potestà del Provinciale di Terra di Lavoro sia stata tramandata in persona del Guardiano di S. Chiara.

Si è da me già dimostrato, che ambodue Monasteri di S. Chiara, e della Maddalena furono sottoposti al reggimento, cura, e governo de' Frati Minori di S. Francesco, i quali in quel tempo non erano ancora divisi, e distinti tra Conventuali, ed Osservanti; poichè tutti si appellavano Frati Minori Francescani. Or qui si ravvisa l'errore, in cui incorrono gli Anonimi, allorchè dicono, che la Regina Sancia volle, che un separato, distinto, ed indipendente Convento di Frati Minori, e non già Conventuali eretto si fosse per l'amministrazione, e governo di questo altro Regal Monistero di S. Maria Maddalena (1); quasi ch'è coloro i quali erano

(1) Così dicono nella pag. 3. n. 1.

erano in S. Chiara in quel tempo fossero stati Conventuali, e non così que' della Maddalena; poichè il dir questo, è volersi mostrare della storia di questa Religione poco intesi, non ostante l'ajuto del P. Generale *Fra Santoro da Melfi*. Io, che non intendo divagarmi in cose, le quali dalla causa mi dilunghino, non voglio qui ripetere ciocchè ad altro uopo ho scritto della origine, progresso, dissension, e scismi da tempo in tempo surti in questa Religione, così intorno alla forma del vestire, come circa la osservanza della Regola data da S. Francesco, e suo intendimento (1). Dico soltanto, che appena decorati quattro anni dopo la morte del Glorioso S. Francesco, si cominciò la regola data da questo Santo Fondatore a rilassarsi da quel celebre *Frate Elia* apostata, il quale violentemente si fece eleggere per Ministro Generale.

Cominciarono allora le dissension, ed uno degli zelanti oppositori fu S. Antonio di Padova, l'altro *Frate Adamo Marisco* Inglese, anche di somma probità di vita dotato. Quella rigida povertà da S. Francesco nel 4. e 6. capo della sua regola imposta di dover'essere *sicut peregrini, & advena in hoc seculo in paupertate*, fu bandita, e specialmente nel nostro Regno, in cui dattorno alla metà del decimoterzo secolo, dal Chero Secolare ne furono sposte le que-rele, e le doglianze all'Imperador *Federico II.*, le quali leggonfi in *Pietro delle Vigne* (2).

Queste divisioni, le quali erano nell'Ordine Francescano, si avanzarono, e crebbero nel 1288., fomentate da *Pietro Olivi*

B 4

Frate

(1) Su questo punto ho scritto per Monsignor Vescovo di Mol-fetta D. Celestino Orlandi contro a' Frati Minori Conventuali della stessa Città.

(2) *Pietro delle Vigne* lib. 1. pistola 37. vedi ancora il *Muratore* nella *dissertazione* 65. delle *antichità Italiane* pag. 389. tom. 5. della *edi-zione di Milano* in foglio del 1741.

Frate minore ; il quale poi nel Capitolo generale tenuto in Parigi ritrattossi di alcune sue proposizioni (1). Ma circa l'anno 1310. sursero altre dissensioni , ed allora si divisè l'Ordine in due fazioni, una chiamata de' *Frati Spirituali*, l'altra de' *Frati della Comunità*, sostenuta la prima da *Fratre Ubertino da Casale*, e *Fratre Raimondo Gaufrèdi*; e non essendosi le cose potute comporre tra di loro, nè dal Sommo Pontefice allora *Clemente V.*; fu perciò nel 1311. sotto lo stesso Sommo Pontefice tenuto il *Concilio di Vienna*; ch'è quello di cui si fa menzione nella trascritta bolla di *Clemente VI.* del 1342., dal quale fu ricavata la *clementina Exivi de Paradiso de verbor. significat. in 6.* e con tale Concilio si procurò dar sesto a molti inconvenienti, e disordini (2).

Ma tampoco essendosi potut'estinguere le contese, anzi viepiù quelle inasprite sotto *Giovanni XXII.* ( il quale con molte sue costituzioni (3) procurò raccherarle) poco mancò, che dall'anno 1316. al 1330. non rimanesse in tutto quest'Ordine Francescano disperso, ed abolito (4); tanto maggiormente, ch'egli fu molto irritato, e commosso dagli infami scritti di *Guglielmo Ockamo*, e *Michele da Cesena* Frati Minori di S. Francesco, i quali ebbero il temerario ardimento di chiamar'errori ciocchè *Giovanni XXII.* nelle sue anzidette costituzioni dissenito avea (5).

Ed

(1) S. Antonino Arcivescovo di Firenze ne' suoi cronici part.3. tit.24. cap.9. §.11.

(2) Vedi S. Antonino nel luogo accennato nel §.13.

(3) Le costituzioni sono cap. *Quorundam* 1., cap. *Quia nonnumquam* 2., cap. *Ad conditorem* 3., cap. *Cum inter nonnullos* 4., cap. *Quia quorundam mentes* 5., *Extr. de verbor. signif.*, cap. *Sancta Romana extra de Religios. domib.*

(4) S. Antonino nel §.15. del luogo citato.

(5) I scritti di costoro *contra errores Joannis XXII.* si leggono nel 2. tomo della *Monarchia di Goldasto* dalla pag.957. alla 1360.

Ed ecco, che nell'anno 1330. non vi era ancora nella Religione Francescana divisione approvata, e sotto l'Ordine era sotto il nome di Frati Minori Francescani, secondochè volle S. Francesco, che si fossero appellati. Nel 1334. soltanto cominciarono nella Umbria alcuni Frati (i quali dopo furono detti *Osservanti*) sotto al *Beato Giovanni da Le Valli* uomo fornito di ogni perfetta probità di vita, a ritirarsi, e stare quasi in luoghi deserti (1). Ebbero qualche accrescimento, e progresso nel 1343. tai Frati così ritirati, i quali dimoravano nella Umbria, ma tuttavia dagli altri contraddetti, e scherniti (2).

Si propagarono poco più nel 1350. , ma non passarono i confini di quella provincia (3); e nel 1355. ad istigazione di tutti gli altri Frati Minori, furono quasi chè dispersi da *Innocenzo VI.* (4); ma nel 1368. furono nuovamente ristabiliti da *Frate Pauluccio de Trincis* (5), i quali poi furono in Italia appellati *Zoccolanti*. Nè la denominazione di Frati Conventuali surse prima del 1375., tempo in cui l'Ordine Francescano ebbe quattro denominazioni, cioè alcuni furon detti *Conventuali*, perchè i maggiori conventi abitavano; altri furono chiamati *Frati de' Romitorj*, perchè ne' luoghi deserti vivevano; altri furono appellati *Frati della famiglia*; e finalmente della *Regolare Osservanza* furono altri denominati, e sono quelli, i quali oggi col nome di Frati minori Osservanti dagli altri si distinguono; e costoro portano questo nome con decreto del Concilio di Costanza, e di altri Sommi Pontefici appresso (6).

B 5

I qua-

- (1) *Vadingo* nell'anno 1334. dal num. 20. della prima edizione.
- (2) *Vadingo* nell'anno 1343. num. 4. e seguenti.
- (3) *Vadingo* nell'anno 1350. num. 15. e seguenti.
- (4) *Vadingo* nell'anno 1355. num. 1.
- (5) *Vadingo* nell'anno 1368. num. 10.
- (6) *Vadingo* nell'anno 1375. num. 44.

I quali poi essendo cresciuti a dismisura, da *Lion X.* Sommo Pontefice nel 1521. furono in tutti divisi, e separati da' Conventuali, essendosi stabilito anche un' altro Ministro Generale, il quale, indipendentemente da quello de' Conventuali, lo intero Ordine degli Osservanti reggesse, e governasse, come dalla *costituzione 23.* dell'anzidetto Sommo Pontefice si ravvisa.

Quindi si discerne, che i Savissimi Anonimi, per cumular ragioni, a pro della loro disperatissima intrapresa, foggiano distinzioni, e divisioni nell'Ordine Franciscano a lor capriccio; e quello, ch'è grazioso più di ciò che dicono essere stato grazioso il mio *raziocinio* (1), si è, che distinguono tra' *Frati Minori di S. Francesco*, e *Frati Conventuali*, quasche costoro non fossero ancora Frati Minori; e perciò per buono intendimento degli Anonimi, uopo è, che sappiano, che tutt'i Frati di S. Francesco, quanti se ne ravvisano divisi in tanti rami, tutti si appellano *Frati Minori di S. Francesco*, perchè così volle questo glorioso Santo, che si fossero i suoi seguaci denominati; ma dappolchè si sono così tra di loro divisi, quindi è addivenuto, che appellati si fossero *Frati Minori Conventuali*, *Frati Minori Osservanti*, *Frati Minori Riformati*, *Frati Minori Cappuccini*, e che so io di tanti altri, quanti ne veggiamo.

Da tutto ciò, che gli Anonimi mi hanno costretto di rammentare, si ravvisa, che tanto i Frati, i quali furono posti al reggimento e cura del Monastero di S. Chiara pochi anni prima; quanto quelli, i quali non in altro numero, che di cinque, furono posti nella Maddalena per confessare soltanto le Monache, ed amministrare SACRAMENTA TRIVIALI, non altrimenti, che semplici Cappellani confessori, erano gli stessi, e tutti erano Frati minori di S. Francesco di una stessa razza, e discendenza.

Ma

(1) Così dicono di me nella *parte 6. a ter. in fine.*

Ma ritornando colà , donde mi hanno sviato gli Anonimi , dico , che posti sotto la cura de' Frati minori di S. Francesco i due Monasteri di S. Chiara , e della Maddalena , e seguita poi nel 1375. la divisione suddetta tra' *Conventuali* , ed *Offervanti* , rimasero al reggimento di ambodue i Monasteri i Frati minori Conventuali , eligendosi il Guardiano di S. Chiara dal Ministro Generale , a seconda della Bolla di *Clemente VI.* da me mentovata ; e quello della Maddalena nel Capitolo Provinciale di Terra di Lavoro con quella ristrettissima facoltà , la quale dall'altra Bolla dello stesso Sommo Pontefice pocanzi trascritta si ravvisa ; esercitandosi poi la intera potestà in tutto ciò , che nel Monastero abbisognava dal Provinciale di Terra di Lavoro, il quale sempre ha in questa Città nel Convento Provinciale la sua residenza avuta.

Ebbero cura i Frati Conventuali di questi Monasteri nella guisa , e forma narrata , fino all'anno 1568. , allora quando a richiesta della gloriosa memoria di Filippo II. furono da S. Pio V. sottratti ambodue dalla giurisdizione, e governo de' Frati minori Conventuali , e sottoposti furono a quella de' Frati minori Offervanti (1) ; praticandosi però sempre la stessa forma di governo ; poichè risedendo il Provinciale di Terra di Lavoro degli Offervanti in questa Capitale , e propriamente in S. Maria la Nova Convento Provinciale , egli la potestà libera , e piena sopra del Monastero della Maddalena esercitava , a tenore della suddetta Bolla di *Clemente VI.* ; mentre soltanto mutaronsi i Frati Conventuali , a cui furono sorrogati gli Offervanti , ma non già la potestà , e forma di governo punto fu alterata.

Durò così la faccenda per troppo poco tempo ; imperciocchè nell'anno 1596. mosso *Clemente VIII.* da altra cagione , sti-

B 6

(1) *Cesare di Engenio Napoli Sacra di S. Chiara pag. 236. e della Maddalena pag. 396.*

mò di sottrarre tai Monasteri dalla giuridizione; e governo de' Frati minori Osservanti, e sottoporli a quella dell'Arcivescovo di Napoli come proprio Ordinario, che allora fu il Cardinale *Alfonso Gesualdo*, secondocchè leggesi da sua Bolla de' 6. di Settembre del rammentato anno 1596. (1). Si opposero allora alla esecuzione di questa Bolla i Ministri Regj, e con ragione; poichè questo cambiamento offendeva le leggi apposte in quel *limine foundationis* degli Anonimi; mentre espressamente avea voluto la Regina *Sancia* fondatrice, e dotante, che sotto al governo de' Frati minori di S. Francesco fossero stati; onde il sottrargli da costoro, e sottoporli alla giuridizione dell'Ordinario, era lo stesso, che distruggere le leggi del *liminis foundationis*. Quindi avvenne, che nel 1598. dovette lo stesso *Clemente VIII.* rivocare l'anzidetta sua Bolla, dando fuori altro suo Breve de' 18. di Luglio dell'anzidetto anno, diretto al *Cardinal Mattei* Protettore dell'Ordine Franceseano; e fu con esso stabilito, che indi in poi, non più gli *Osservanti*, ma i *Reformati* (i quali già sin dall'anno 1525. aveano avuta la loro origine in Italia, come di là de' monti i *Recolletti* nel 1502. (2)) avessero avuta la giuridizione, e governo di questi Monasteri; e che fossero stati non già Regnicoli, ma della Provincia Romana, Siciliana di là del Faro, e di Melano, secondocchè rilevasi dall'anzidetto Breve di *Clemente VIII.* (3). Uopo è qui trascrivere le parole del Breve, da cui maggiormente la contesa presente, e la ragione del P. Guardiano di S. Chiara rimane rischiarita, e dilucidata = *Ex dignis,*

(1) Questa bolla vien rapportata interamente da *Frate Domenico de Gubernatis* nel tom. 1. *Orbis Seraphici lib. 3. capo 9. §. XI. num. 5.*, ove parla di questi Monasteri.

(2) Vedi *F. Francesco Gonzaga de Origine Seraphica Religionis* pag. 61. e 62. della edizione dell'anno 1587.

(3) Vedi *F. Domenico de Gubernatis* nel suddetto luogo nel n. 7. e seguenti.

gnis, & rationabilibus causis animum nostrum moventibus, circumspeditioni tuae totius Ordinis Minorum S. Francisci de Observantia Protectori per presentem injungimus, ut semotis a Monasterio, & Ecclesia Monasteriorum Monialium S. Clarae, & S. Mariae Magdalene Civitatis Neapolitanae Fratibus Ordinis minorum de observantia S. Francisci, si qui nunc sunt, eorum loco, & vice pro hujusmodi Ecclesiarum servitio, & Monialium cura speciali, nonnullos Religiosos Professores dicti Ordinis ex Reformatis nuncupatos Provinciarum Romanae, Siciliae ultra Pharrum, & Mediolanensis provecatae aetatis, exemplaris vitae, bonae fama, atque doctrinae, quotquot necessarii erunt, Neapolim proficisci, & ibi permanere jubeas, eisque, seu aliquibus ex ipsis singulo saltem triennio mutandis, postquam ab Ordinario pro tempore examinati, & approbati fuerint, & non aliter, auctoritate nostrâ mandes, ut regimen Spirituale, curam animarum earundem Monialium S. Clarae, & S. Mariae Magdalene suscipiant, & deinceps, sicuti speramus, laudabiliter exerceant, eisdemque Monialibus, ut ipsis Fratibus pareant, & obediant, districte praecipias sub censuris, & pœnis arbitrio tuo infligendis, quod a te diligenter fieri cupimus, itaut diligentiam, & pietatem tuam in hoc, merito collaudare possimus (1).

Or siccome la prima Bolla di Clemente VIII. fu contraddetta, e non eseguita da' Regi Ministri in nome del Re, così questo Breve fu ammesso, e ricevuto, e perciò veggiamo, che dall' anno 1598. sin' oggi i Frati Riformati di S. Francesco delle anzidette Provincie, ambodue questi Monasteri han governati. Questo Breve poi fu confermato con altro simile di Urbano VIII. de' 13. di Febbraro dell' anno 1633. diretto al Cardinal Francesco Barbarino, anche Protet-

B 7

tore

(1). Questo Breve è rapportato dal mentovato de *Gubernatis* nel num. 8. del citato luogo.

tore dell' Ordine Francescano (1).

Colla storica, e cronologica narrazione di tai successi, apertamente si discerne l' autorità del P. Guardiano di S. Chiara sul Monastero della Maddalena; imperciocchè, se vogliasi riguardare la Bolla di *Clemente VI.* dell' anno 1342., con essa altra facoltà non fu data al Guardiano della Maddalena, se non quella di dovere ubbidire a lui le Monache nella confessione, ed amministrazione di *SIMILI* Sacramenti, i quali restringonfi alla Eucarestia, ed ascoltar le Messe. Il crear poi la Badessa, il rimuoverla, il visitare, e riformare il Monastero, il correggere le Monache, e la piena, e libera potestà sopra di quello, fu soltanto al Provinciale di Terra di Lavoro, e di coloro, i quali nel suo luogo fossero succeduti, commessa, e trasfusa.

Se poi vogliasi aver per vero il tanto decantato strumento degl' Anonimi, questo non solo, che non permise stabilirsi in quel Monastero Guardiano, nè cuoco, ma anzi espressamente impose, che pochi Frati per confessar le Monache, ed altra gente addetta al servizio del Monastero, si fossero in questo destinati. Ora essendo stati nel 1568. da *S. Pio V.*, rimossi i Conventuali a richiesta di Filippo II. Monarca delle Spagne, e Re di questo Regno, ed in vece loro al reggimento, e cura de' rammentati Monasteri post' i Frati minori Osservanti, a costoro la stessa giurisdizione e potestà anche passò; ed al lor Provinciale, come successore del primo, fu tramandata.

Indi sottratti quelli dagli Osservanti, e col consenso del Principe, e suoi Ministri essendo stati sottoposti a' Reformati, non già della Provincia di Terra di Lavoro, ma di quella di Roma, Sicilia, e Melano; e perciò non essendovi qui Provinciale alcuno, il quale avesse potuta esercitare quella.

(1) Questo Breve essendo in tutto simile a quello di *Clemente VIII.* dal *Gubernatis* si rapporta in uno nel citato num. 8.

la *piena, e libera potestà* sopra del Monastero della Maddalena, nè dal breve di *Clemente VIII.* ravvisandosi accresciuta l' autorità di quel Guardiano, tanto ristretta, e tra angustissimi cancelli confinata da *Clemente VI.*; ogni buona economia, ed ogni diritto richiedeva, che quella *piena, e libera potestà* medesimo, la visita, la correzione, il rimuovere la Badessa, e il confermarla, e tutto ciò, che nel Monastero richiedevasi, ad altri si fosse commesso, e conceduto. Quindi avendo *Clemente VIII.* col suddetto Breve ricevuto già nel Regno, siccome la sperienza dimostra, conferita ogni autorità Apostolica sopra i Monasteri a Cardinali Protettori, confermato poi anche da *Urbano VIII.*; convenevole cosa era, che da costoro un capo si fosse in questa Città stabilito, il quale quella stessa facoltà, e *piena, e libera potestà* data al Provinciale di Terra di Lavoro nel *limine foundationis* degli Anonimi, avesse sul Monastero della Maddalena esercitata; e perciò giustamente in qualità di Commessarj Apostolici fu a' Guardiani di S. Chiara commessa, e trasferita.

Ed anche da tutto ciò ravvisasi, che avendo dal *limine foundationis* tutti coloro, che fossero succeduti in luogo del Provinciale di Terra di Lavoro la *piena, e libera potestà*, con tutti gli altri diritti sul Monastero della Maddalena; succeduto dopo in vece di colui il Guardiano di S. Chiara coll' autorità di Commessario Apostolico, anche a *foundationis initio* la stessa potestà gli viene tramandata, senz'chè le leggi in *limine foundationis* apposte vengan' offese, nè postergate, quantunque volte ambodue i Monasteri, col consenso de' successori della Regina fondatrice, da' priori Frati minori di S. Francesco, sotto al governo de' Riformati delle suddette tre Province son passati.

Oltrecchè ravvisandosi dal trascritto *Breve di Clemente VIII* indistintamente data la cura, e governo delle Monache di

ambodue Monasteri di S. Chiara, e della Maddalena a' Frati Riformati delle mentovate Provincie, ed imposto a' Signori Cardinali Protettori lo sceglieri Frati per lo buon governo di quelli; giustamente han potuto questi Porporati conferire ogni potestà al Guardiano di S. Chiara come Commessario Apostolico sopra al Monastero della Maddalena. E da' suddetti Brevi si ravvis' ancora, quanto vanamente, ed ignorando la potestà del Signor Cardinal Protettore, dagli Anonimi quest' ancora si contende, e vuol distruggerli.

Ed ecco, come col lume della storia, scorta fedele della verità delle cose, e co' successi cronologicamente rapportati, tutte le ragioni dagli Anonimi a prò della loro intrapresa, e novità biasimevole, rapportate, e dal loro Confaloniero, e finto Generale *Fra Santoro* copiate, ad un tratto si atterrano, e come leggierrissimo fumo sparso negli occhi di quelle favissime Dame, ed esemplarissime Religiose, si dileguano.

Ma gli Anonimi dottissimi non niegono, che'l Guardiano di S. Chiara sia Commessario Apostolico, e che giustamente abbia egli la facoltà di esser tale; restringono però la sua potenza soltanto alla visita, e al poter riconoscere le contese di quel Monastero in caso di gravame; poichè per lo dippiù, dicono, che la ugual potestà abbia sul Monastero della Maddalena il suo Guardiano, che quello di S. Chiara sopra al suo; e che perciò le vestizioni, professioni delle Signore Monache, e la celebrazione delle solennità si attengano a quel Guardiano, e non già a costui.

Questa loro intrapresa però cade in un momento, e repentinamente svanisce; imperciocchè volendo eglino trarre la potestà dalla trascritta Bolla di *Clemente VI.*, per lo cui fine hanno con caratteri grandi fatte imprimere nella loro allegazione le parole *Guardiano di S. Maria Magda-*

*Magdalena* ) *debeant obedire* ; non si avveggonò , che quelle stesse parole , siccome da me si è dimostrato , dinotano , e chiaramente divisano gli angustissimi confini , tra' quali , la ubbidienza delle Signore Monache , e Frati di quel Monastero a quel Guardiano , si restringe , e circoscrive . Debbono , e vero , ubbidire al Guardiano ; ma *in administratione Sacramentorum hujusmodi* , cioè nella celebrazione delle messe , e nel confessarsi , siccome nella Bolla predetta , e sue parole da me notate , troppo apertamente si divide . Dunque se a questo solo ha voluto la Bolla , anzi volle la stessa Regina *Sancia* confinare la potestà di quel Guardiano con quella espressa , e restrittiva dimostrazione di *Sacramentorum hujusmodi* ; come poi vogliono essi gli Anonimi dilatarla oltre di quell' autorità , la quale nel diletteffimo *limine foundationis* gli fu permessa , e conceduta ?

Queste , comechè sieno ragioni cotante sode , e dimostrative , a cui il *Fra Santoro* , con tutte le dilui predicazioni , e letture , ed i favissimi Anonimi suoi adoratori con tutta la *lucerna Regularium utriusque sexus* di *Gian-Maria Novario* , e' l suo meschinissimo lume , non potranno giammai a dovere , e con verità , rispondere ; pure io voglio maggiormente convincergli colla continua osservanza accostumata dal principio , che questi due Monasteri furono sottoposti a' Riformati delle suddette tre Provincie , e dagli Osservanti furono sciolti , e sottratti .

Ho già dimostrato , che colla Bolla di *Clemente VI.* , la quale vogliono gli Anonimi esser seguita in *limine foundationis* , e secondocchè richiese la stessa Regina *Sancia* , la intera , *piena , e libera potestà* sul Monastero della Maddalena fu data al Provinciale di Terra di Lavoro , il quale sempre ha avuta , siccome ora ha la sua residenza in questa Capitale , ed a' Successori di quello . Ho detto dippiù , che

dappochè furono ambodue Monasteri posti sotto la cura, e reggimento de' Riformati delle Provincie di Sicilia, di Roma, e Melano, dovea esservi un Capo, il qual'esercitat' avesse quella *piena, e libera potestà* sul Monastero della Maddalena, giacchè il Provinciale di tali Provincie quì non risedeva; quindi giusta, e lodevole cosa fu il destinare un Superiore, il quale lo stesso diritto, e la medesima piena, e libera potestà avesse potuta usare nel rimuovere la Badessa, confermare la sua elezione, nel visitare il Monastero, correggere le Monache, e fare tutto ciò, che porta la *piena, e libera potestà* su quel Monastero. Ho fatto conoscere inoltre, che questa fu tramandata al Guardiano di S. Chiara come Commessario Apostolico, il quale ha una tale libera, e piena potestà fin dal suo bel principio esercitata, e messa in uso.

Infatti da alcuni documenti, e Scritture, le quali si sono potute avere, non ostante la vetustà del tempo troppo nimico delle memorie de' successi andati, si osserva, e si dimostra, che fin dall'anno 1593. non vi è stata cosa, la quale sia abbisognata in quel monastero, tanto se abbia riguardato le vestizioni, e professioni delle monache; quanto se alle solennità, ed a qualunque altro uopo siasi attenuta, che non siasi fatta con licenza del Guardiano di S. Chiara, senza punto tenerli conto di quello dello stesso Monastero della Maddalena, il quale sempre per semplice Confessore, e per altro non già si è riconosciuto.

Queste Scritture si sono esemplate dall' Archivio della Curia Arcivescovile di questa Capitale, e si sono presentate all' imparzialissimo, ed esattissimo Monsignor Cappellano Maggiore del Regno; e da esse si ravvisa, che le vestizioni, le professioni delle Signore Monache, come anche quelle delle Converse si sono fatte colla licenza, ed assistenza del Guardiano di S. Chiara Commessario Apostoli-

co. Io non intendo quì minutamente rammentare tutto ciò, che in tai documenti si contiene, perchè rifiuto grande, e nausea arrecherei. Tanto maggiormente, che da valentissimo uomo, e ragguardevole esatta descrizione se n'è formata, la quale separatamente s' imprimerà. Da tai documenti anche si smentisce il graziosissimo ritrovato degli Anonimi, che tuttociò, che si è dal Guardiano di S. Chiara in quel Monastero esercitato, sia seguito per un semplice, e puro atto facoltativo, ma non già potestativo, o di propria giurisdizione; imperciocchè espressamente si spiega, che il Guardiano di S. Chiara tutto ciò faceva per virtù della propria facoltà, quale come Commessario Apostolico egli avea.

E quindi crolla ancora l'altra noiosa diceria, che l'aver tai atti quegli esercitati, sia dipeso da graziosi inviti fattigli dalle Signore Monache della Maddalena; per lo che dimostrare, si esibiscono alcuni biglietti de' passati Guardiani di S. Chiara risponsivi ad altri d'invito, dalle Badesse di quel Monastero scritti; della verità di quali, per non esser forniti di legalizzazione alcuna, non intendo ragionare; bastando soltanto il dire, che se *Fra Santoro* ha il coraggio avuto di alterare le Bolle di un Sommo Pontefice, non è maraviglia, se i biglietti di un Guardiano si sieno dipoi finti, ed inventati. Ma comechè si vogliano per indubitati credere, nessun pro' gli Anonimi ritrarre da quelli possono; poichè ciascheduna, che tutt' i subalterni, e sudditi sono nella obbligazione d'invitare i Superiori loro ad intervenire in quegli atti, in cui l'autorità di costoro necessariamente ricercasi, e fa mestiere. Nè perchè dal Superiore con avvenenza rispondesi, ed urbanità, specialmente a ragguardevoli Dame, come quelle della Maddalena; perciò può indi trarsi, che non già atto di necessità, ma di pu-  
ra

ra e semplice volontà l'invito sia stato; mentre io credo, che se in quel Monastero stasero tuttavia, come converrebbe, quelle *trecenta quadraginta paenitentes peccatrices*, le quali tempo è già, che vi furono, e per quali quello la Regina *Sancia fundavit*, e dotollo; pure dovrebbero tali Monache invitare il Guardiano Commessario Apostolico; ed al loro invito, gentilmente, e con avvenenza da costui risponderfi, la urbanità richiederebbe; semprecchè non vogliano gli Anonimi bandire dalla civile società l'avvenenza, come la ubbidienza al proprio Superiore procurano distogliere, e negare.

Tutti gli atti di piena, e libera giuridizione usati da Guardiani di S. Chiara sul Monastero della Maddalena, e specialmente nelle vestizioni, e professioni delle Monache molto più ravvisansi dagli atti dell'archivio dell'Arcivescovato, quali voler qui rammentare, sarebbe ristuccar ognuno, ed annojarlo, e perciò a quelli stessi io mi rapporto.

Egli è vero, che rinvengonsi alcune vestizioni, e professioni fatte da quel Guardiano; ma ciò non toglie l'autorità del Commessario Apostolico, come non vien distrutta quella del proprio Ordinario ne' Monasteri soggetti, allorchè alcuna Monaca dal Confessore del Monastero venga a tale atto assistita; imperciocchè la sperienza dimostra, che anche in questa Capitale le Monache tal volta si fanno da' proprj Confessori, e taluna anche da' Vescovi stranieri; ma questo però non toglie già la giuridizione Ordinaria dell'Arcivescovo Napoletano, col di cui permesso simili vestizioni, o professioni seguono; e si permettono. Tanto maggiormente, ch'è ignoto, se il Commessario Apostolico sia stato in quel tempo infermo, o altrimenti impedito, per cui la sua assistenza in quegli atti sia mancata. Basta però a stabilire l'autorità del P. Guardiano di S. Chia.

S. Chiara Commessario Apostolico. la sopra descritta origine, ond' ella è surta, e derivata, e la osservanza di poi praticata.

Questa osservanza, la quale per altro trae la giusta origine dalla suddetta Bolla di *Clemente VI.*, e dal rammentato Breve di *Clemente VIII.* dell' anno 1598., non men che da quello di *Urbano VIII.* del 1633., de' quali si è ragionato, viene avvalorata da tre altri Brevi di Sommi Pontefici, cioè uno di *Innocenzo XII.* dell' anno 1697., e due di *Clemente XI.*, cioè il primo dell' anno 1703., l'altro dell' anno 1717., tutti col *Regio exequatur* (1). Con essi si crea un Frate Riformato per Guardiano di S. Chiara, e per Commessario Apostolico della Maddalena per un triennio = *Cum omnibus, & singulis privilegiis, prerogativis, auctoritate, facultatibus, praecipientiis, gratiis; & indultis, ac honoribus, & oneribus, regimini, & gubernio Monasteriorum S. Clara, & S. Mariae Magdalene Civitatis Neapolitane constituimus, & deputamus.*

Viene dunque il Guardiano di S. Chiara, come Commessario Apostolico, preposto al reggimento, e governo del Monastero della Maddalena con tutt' i privilegi, prerogative, autorità (ch' è quella piena, e libera, di cui parla *Clemente VI.*) e con tutti gli altri onori, e cure; e di questa stessa guisa mai sempre, e prima, e dopo si è conceduta l' autorità al Guardiano di S. Chiara Commessario Apostolico della Maddalena. E se tale per cotanta lunga stagione ella è stata la osservanza della potestà del Commessario Apostolico; pessimamente, e contro a' principj del diritto civile oggi pretendesi quella rimuovere; perchè *minime sunt mutanda, quae interpretationem certam semper receperunt* (2); e quindi con ragione rescrissero *Lione, ed*

(1) Questi originalmente si sono esibiti a Monsignor Cappellano Maggiore.

(2) *L. 23. D. de legib.*

*Antemio Imperadori = Leges quoque ipsas, antiquitus probata, & servata tenaciter consuetudo imitatur, & retinet, & quod officiis, curiis, civitatibus, principiis, vel collegiis praestitum fuisse cognoscitur, perpetuae legis vim obtinere statuimus (1).* Ma passo oltre.

Nell' anno poi 1732. , perchè *Clemente XII.* allora Sommo Pontefice, il quale per l' innanzi stato era Protettore dell' Ordine Francescano, e degli stessi Monasteri, e perciò inteso egli era dell' autorità del Guardiano di S. Chiara, volle terminar la contesa, che dall' anno 1720. era surta anche su questo proposito; quindi informato di tutto ciò, che Io ho narrato; ed anche della relazione fatta dal Nunzio di quel tempo pienamente ragguagliato; dette perciò fuori quella sua Bolla (la quale oggi si impugna da' savissimi Anonimi), e con essa ogni litigio, e piato decise, e della seguente maniera diffenì.

*Et sicut etiam accepimus, unus Presbiter ex Fratribus Ordinis ejusdem Sancti Francisci idoneus a Romano Pontifice pro tempore existente, aut Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinale primodicti Monasterii (S. Clarae) Protectore etiam pro tempore existente, eligendus, & Apostolicam auctoritate confirmandus, in ejusdem primodicti Monasterii Guardianum deputari consuevit, cum facultate, ut ipse alios Fratres dicti Ordinis S. Francisci in earundem primodicti Monasterii Monialium confessarios, concionatores, & pro celebrandis Divinis Officiis, & administrandis Ecclesiasticis Sacramentis, non solum in primodicto Monasterio, verum etiam in ALTERO PARITER MONASTERIO REGIO NUNCUPATO MONIALIUM S. MARIE MAGDALENÆ EJUSDEM CIVITATIS NEAPOLITANÆ SUB REGULA S. AUGUSTINI, AC SUB REGIMINE FRATRUM EJUSDEM STRICTIORIS OBSERVANTIAE, ET PRAE-*

(1) L. 3. C. que sit longa consuetudo.

**PRÆCIPUE PRÆDICTI PRO TEMPORE EXISTENTIS GUARDIANI PRIMODICTI MONASTERII, ET IN EJUSDEM DEFECTUM PRÆSIDIS EJUSDEM MONASTERII, UTI COMMISSARIJ APOSTOLICI, GUBERNANDO.** *Qui quidem Fratres etiamſi de alienis Provinciis ab eodem Guardiano ſic electo, eligantur, nullo minus electioni de eorum reſpective perſona facta, etiam reſuſcitatis dictarum Provinciarum Superioribus, omnino parere debeant, & teneantur etiam eligere.* **NEC NON PUELLARUM HABITUS SUSCEPTIONI, ET PROFESSIONIS REGULAE S. AUGUSTINI EMISSIONI; NEC NON SOLEMNITATIBUS, ET VISITATIONIBUS INTERESSE, AC PRÆDICTI MONASTERII S. MARIAE MAGDALENÆ SUPERIOR, ET COMMISSARIUS APOSTOLICUS.**

Ecco dunque, come queſto Sommo Pontefice determina, e conferma l'autorità nel Guardiano di S. Chiara Commefario Apoſtolico della Maddalena. Ecco, che maggiormente ſpiega, e dichiara la poſteſtà, ch' egli ha, e che ha continuamente eſercitata, cioè nelle veſtizioni, e profeſſioni delle Monache di quel Monaftero, e d' intervenire in tutte le ſolennità, come Superiore legittimo, e Commefario Apoſtolico. Ed ecco finalmente, che non rimane dubbio alcuno, nè veruna eſitazione, ch' abbia egli l'autorità di veſtire le Monache, ricevere le loro profeſſioni, e celebrar tutte le ſolennità, e di avere finalmente quella piena, e libera poſteſtà, la quale Clemente VI. al ſuo Superiore concedette.

Queſta Bolla nello ſteſſo anno 1732. fu avvalorata col *Reſcripto exequetur*; e da tal' anno fino al meſe di Settembre del 1757. mai ſempre ſi è eſeguita, e la ſua piena obſervanza ha ella a favor del Guardiano di S. Chiara avuta.

I dottiffimi Anonimi, i quali procurano d' investigare ogni  
ma-

maniera da poterfi opporre alla verità, due obbiezioni fanno a questa Bolla; la prima è, ch'ella sia distruttiva del padronato Regio del Monastero della Maddalena; e l'altra, che usando il Sommo Pontefice la espressione *sicut accepimus*, non abbia perciò vigor' alcuno l'anzidetta Bolla; poichè, volendo dinotare, dicon'essi, quel *sicut accepimus* lo stesso, che, *siccome abbiamo inteso, siccome ci è stato riferito*; quindi nessuna forza ella faccia, perchè una sola, ed una menzogna gli fu rapportata. Io della prima obbiezione ragionerò nell' altro Capo; dell'altra brevemente qui discorrerò.

Gli Anonimi han fatto sistema tale di questa Bolla, che suppongono ( come versatissimi, ch'essi sono nella maniera di spiegarsi i Sommi Pontefici ) che coll' essersi in essa usato quel *sicut accepimus*, voglia lo stesso dinotare, che il Santo Padre abbia quello in Piazza Navone da Cerretani, e Cantabanchi inteso novellare; e quindi da una semplice falsa assertiva di qualche Calandrino, siasi egli mosso a dar fuori una Bolla cotanto necessaria, ed interessante. Se però i chiarissimi miei Anonimi, come sono intesi di tutte le altre scienze, così lo fossero del linguaggio, di cui i Sommi Pontefici fanno uso nelle loro Bolle, e versati fossero un poco più nella lettura di quelle, e non ricorressero a *Fra Santoro* per averne un petaccio; si farebbero agevolmente avveduti, che in tutto il *Bollario*, e presso che in tutte le Bolle de' Sommi Pontefici, non vi è cosa, la quale ancorchè certa, e sicura che sia, che non venga spiegata colla espressione del *sicut accepimus*; e n' avrebbero egli no rinvenute tante di queste, e tra le altre quel *cum sicut etiam accepimus*, che dà principio ad una Bolla di *Giovanni XXII.* del 1324. che n' avrebbero peravventura potuta riempiere maggiore quantità di carta di quella, ch'essi hanno sprecata per formare la loro dottissima allegazione.

E. se

E se non si fossero contentati del solo *Lessico* di *Giovanni Calvino*, avrebbero appreso, che non mai il *sicut accipimus* ha nella latina favella dinotato lo stesso, che *sicut asseritur*; imperciocchè, siccome alloraquando si usa questa ultima espressione, richiedesi, che quello, che si sponde, prima si dimostri, e si compruovi; non così faccia mestiere, allorchè coll' altra uom si spieghi, e si dichiarì; perchè lo *accipere* disegna certezza, e scienza indubitata in colui, il quale con tal verbo si manifesta di sapere alcuna cosa. Ed in fatti se gli Anonimi fossero giti un poco più in là del *Lessico* di *Calvino*, avrebbero forse tutto ciò manifestamente apparato; mentre avrebbero letto, che tanto egli è lo *accipere* nella latina favella, quanto il *Kabal* nella ebraica, il che vale lo stesso, che *scire*, *scientia*; e quindi la scienza cabbalistica presso a' Rabbini Ebrei, non altrimenti per certissima veniva da loro riputata, se non perchè quella *Mosè* unitamente colla legge *accepit* (1).

Ma lasciando il ragionar dell' ebraico, il che è un poco più scabrosetto, e venendo alla favella latina legislativa, pure si ravvisa, che gli stessi Giureconsulti hanno usata la espressione *accepimus* per cosa, che presso di loro era certa; ed indubitata, e non già come dubbiosa, e da altri asserita. Il Giureconsulto *Paolo* proponendo il caso, che dal testator' all' erede sia stato imposto di dare un fondo, o una dispensa, e non dando ciò, dovesse dar dieci scudi; qualora poi quegli il fondo, o la dispensa dar ricusi; in questo caso, dice *Paolo*, dee i dieci dar l' erede; perchè il primo legato ne' dieci vien trasfuso; ed usando il Giureconsulto il verbo *accept*, dinota, che tutto ciò come regola certa della Giureprudenza Romana era stabilito: *Si*

(1) Gian-Giacomo Ofman nel *Lessico universale* tom. I. nella parola *Cabbala*.

*penum heres damnatus sit, vel fundum, & si non dedisset, decem. EGO ACCEPI & penum legatam, & translata esse in decem, si noluerit heres penum dare (1).* Or qui lo *accepi* non dinota già, che così da taluno forse asserivasi; ma che così per indubitato per canone fermo del diritto Romano egli avea apparato.

Inoltre il Giureconsulto *Callistrato*, ragionando della immunità de' pubblici pesi ad un collegio concessuta; soggiugne, che se alcun di esso il Decurionato accetti, non sia perciò costui da' pubblici pesi più immune; ed anche collo stesso *ACCEPI* egli si esprime: *Eos qui in corporibus adlecti sunt, qua immunitatem prabent, naviculariorum, si honorem Decurionatus agnoverint, compellendos subire munera publica ACCEPI; idque etiam confirmatum videtur rescripto Divi Pertinacis (2).* Or qui eravi un rescritto dell'Imperador *Pertinace*, ed eravi l'antico costume del Romano diritto; e pure *Callistrato* usa quello *accepi*, senza che possa egli dinotare qualche vana assertiva intesa da alcuna Vestale massima, la quale a quella, che ora Badessa noi appelliamo, si agguagliava; ma si bene dimostra egli con quello *accepi*, che così era per certo definito. E pure se si volesse quella strana interpretazione degli Anonimi alla parola *accepi* di *Callistrato*, e di *Paolo* adattare, in vece di legge, una fola si addurrebbe ne' Magistrati, in volendo queste leggi rapportare.

Or dunque, se questo egli è il linguaggio de' Giureconsulti, allorchè una legge vogliano divisare; come poi gli Anonimi miei col loro *Lessico* di *Calvino*, senza passar più in là, subito si arrestano a sentenziare, che lo *ACCEPIMUS* in bocca di un Sommo Pontefice, e capo della Chiesa universale, dinoti una falsa assertiva, dalla Signora Badessa

(1) l. 24. D. Quando dies legat. cedat.

(2) l. 5. §. ult. D. de jur. immunit.

deffa di S. Chiara , datagli ad intender' ed inghiottire? E che credono gli Anonimi , che quando i Sommi Pontefici nelle loro Bolle parlono, sieno al *Fra Santoro* simili , ed uguali? Ma di grazia lascino essi una volta in buon' ora la lettura di quelle fraterie , e si addestrino un poco più a quella di altri Scrittori , acciò apprendino quindi in poi , qual' egli sia il linguaggio de' Prencipi , e de' Pontefici Romani .

Inoltre se non avesser voluto esser cotanto attaccati , ed addetti a quel loro *P. Generale Fra Santoro* , ed avessero voluto la bisogna esaminare col vaglio della verità , avrebbero appreso , che *Clemente XII. accepit* l' autorità del P. Guardiano di S. Chiara da ciò , che prescrisse *Clemente VI.* nella sua Bolla dell' anno 1342. da me sopra trascritta ; *accepit* da due Brevi di *Clemente VIII.* , e di *Urbano VIII.* ; *accepit* da tre altri Brevi di *Innocenzo XII.* , e di *Clemente XI.* ; *accepit* dall' antica osservanza accostumata dall' anno 1593. fino al dì della sua Bolla , di cui fu egli raggugliato dal Nunzio Apostolico di quel tempo ; e finalmente *accepit* dalla somma conoscenza , ch' egli avea di tutto ciò , per esser' egli stato in tempo del suo Cardinalato Protettore dell' Ordine , e de' rammentati due Monasteri . Da tai successi dunque *Clemente XII. accepit* qual' era stata , ed esser dovea la potestà del Guardiano di S. Chiara Commessario Apostolico della Maddalena ; e perciò dirittamente la decise , e dichiarò .

Ed egli è uopo ancora , che sappiano i miei amatissimi Anonimi , che quanto tutt' i rammentati Sommi Pontefici prescrissero , niente fu difforme dall' antica Monastica disciplina ; imperciocchè , come si è veduto , il Monastero di S. Chiara , per quello che si attiene a' Frati , fin dal suo bel principio ebbe forma di vero , e proprio Convento , atteso il numero de' Frati , che fino a 50. vi furono situati;

tuati; non così quello della Maddalena, il quale dal *linsi-  
ne foundationis* fin' oggi, non ha mai ecceduto il nume-  
ro di cinque, compresi ancora due conversi; e non  
mai ha egli avuta forma, nè essere di Convento,  
ma è stato sempre una spezie di quelle abitazioni,  
le quali ne' tempi andati chiamavansi *Ubbidienze*, di cui  
fassi menzione in due *pistole decretali d'Innocenzo III.* (1),  
e solevansi anche appellare *colonie*, *celle*, *prepositu-  
re*, *monasteriuoli*, e nomi simili, come può ravvisarsi  
appresso al dottissimo *Mabillone*, ad *Antonio Mattei*, ed  
all' eruditissimo *Boemero* (2).

Ora i Prefetti, Prepositi, Priori, o vogliansi anche dire  
Guardiani di tali piccioli Monasteri, colonie, e prepositu-  
re, non aveano se non che una limitatissima potestà, es-  
sendo subordinati, ed in tutto dipendenti dal Monastero  
maggiore, e suo Superiore, ch' era in quel luogo, ovve-  
ro ivi vicino (3); a talchè quelli si stabilivano soltanto per  
alcune necessità, ma non già per formare un vero Mona-  
stero; come appunto per solo uopo di confessare le Mo-  
nache della Maddalena, ed amministrar loro l' Eucari-  
stia, que' cinque Frati ivi furono destinati. E quindi a  
ragione il Provinciale di Terra di Lavoro prima la *pie-  
na*, e *libera potestà* su di quello avea, comechè il suo  
Guardiano egli avesse avuto. Ma passato dopo il reggi-  
mento, e governo di ambedue Monasteri a' Riformati  
delle suddette tre Provincie, dipender dovea, e dee esser  
subordinato al Guardiano di S. Chiara suo Comensario  
Apostolico; tanto maggiormente, ch' egli è il Superiore  
del

(1) *Cap. 2. c. 6. de statu Monachorum.*

(2) *Mabillon* nella prefazione al secolo V. degli atti Benedettini  
§. 53. *Antonio Mattei de nobilitat. lib. 2. cap. 25. pag. 452. Boemero*  
nel diritto Chierastico *lib. 3. tit. 35. §. 59.*

(3) Vedi gli accennati Scrittori ne' luoghi citati.

del Convento maggiore, ed unico de' Frati, il quale di tali Provincie in questa Capitale si rinviene.

E quindi si ravvisa il gravissimo abbaglio degli Anonimi ciechi adoratori di *Frate Santoro*, allorchè con essolui dicono, che *nessuno Guardiano ha dominio, e prelazione sopra l'altro* (1); mentre se questo benedetto *Predicatore, Lettore, e Generale* avesse un poco più saputo della storia del diritto canonico, e di quella della disciplina monastica, e de' Frati, non avrebb' egli colla potestà Generalizia deciso, e seco lui gli Anonimi, *ch'è cosa certa, che tanta giurisdizione ha nelle sue Monache, e Frati il Guardiano della Maddalena, quanto ne ha sulle sue quello di S. Chiara* (2); perchè avrebbe dett' allora, e con lui i miei maestri, ch'è cosa falsissima, che la simile potestà, e giurisdizione abbia sul Monastero della Maddalena quel Guardiano, che ha sopra quello di S. Chiara il suo; e questa falsità l'avrebbe rilevata il Santo Frate dalle Bolle di *Giovanni XXII.*, di *Clemente VI.*, de' Brevi di *Clemente VIII.*, e di *Urbano VIII.*; e ritratt' ancor l'avrebbe dal *Mabillone*, dal *Mattei*, dal *Boemero*, e da altri seco loro, senza ricorrere a quella estinta *lucerna Regulariam utriusque sexus* di *Gian-Maria Novario* (3), il quale ebbe miglior fortuna nel rischiarire i gravami de' vassalli, che a dar lume colla sua *lucerna* allo stato Regolare dell' uno, ed altro sesso.

Ed ecco, che col fedel rapporto storico delle fondazioni di ambodue Regali Monasteri di S. Chiara, e di S. Maria Maddalena, e colla vera cronologia, ed epoca certa de' tempi, non men che colle Bolle, e Brevi de' Sommi Pontefici per interi, e fedelmente, e non già con alterazio-

(1) *Pagin. 6. a t. dell' allegazione contraria.*

(2) *Nell' anzid. pag.*

(3) *Si cita nella pag. 5. a t. dell' allegazione contraria.*

ne, trascritti; com' ancora colla continuâ, e stabile osservanza, si è da me divisato, che'l Guardiano della Madalena, altr' autorità sopra di quel Monastero non abbia, nè che possa unque mai egli avere per quelle stesse leggi *in limine foundationis* appost' e prescritte, se non che quella, che ha qualunque altro Confessore in tutti gli altri Monasteri di donne religiose. E che per contrario le vestizioni, e professioni delle Signore Monache, la visita, e correzione del Monastero, il confermare, e rimuovere le Badesse, l' intervenire in tutte le solennità, e l' esercizio della piena, e libera potestà, giustamente nel Guardiano di S. Chiara Commessario Apostolico sia stata tramandata, e risegga; e perciò passo a rispondere a quanto del Regio padronato dagli Anonimi si è scritto, e rapportato, senza che possa al piato presente applicarsi, nè adattare.

## C A P O II.

*Si dimostra, che non vi sia interesse, nè venga tocco il Regio padronato, e molto meno si arrecbi alterazione alla sua indole, e natura, esercitando il P. Guardiano di S. Chiara Commessario Apostolico la sua autorità, e giurisdizione nel vestire le Monache, nell' intervenire alle professioni, ed usando la piena, e libera potestà sul Monastero della Maddalena, come per contrario addiverrebbe, quantunque volte tutto ciò, o parte si potess' eseguire dal Guardiano di quel Monastero indipendentemente dal Commessario Apostolico.*

**P**ER sodamente risponder' a quella gran filza, e speciosa mostra di passi di Scrittori nell' allegazione de' dottissimi Anonimi trascritti, ed ammoniticchiati, senza che nè per molto, nè per poco allo stato della contesa presente si confacciano, o convengano; giusta, e convenevole cosa farà, che io una general' idea dia del diritto del padronato, affinchè poi possa chiaramente dividersi quanto disadatto sia a ciò, che oggi viene in quistione, quello, che i miei Anonimi amatissimi, cotanto dottamente nella loro scrittura han posto in nota, e declamato; e ciò io facendo, colla brevità maggiore, da quello, che farò per dire, sbrigherommi.

Ha

Ha avuto il diritto del padronato tre tempi , o vogliansi, col dottissimo *Giusto-Eningio Boemero*, periodi appellare (1). Cominciò il primo tempo dal quarto secolo fino al settimo, in cui ebbe per avventura, lo stesso aspetto , in cui oggi lo ravvisiamo (2) . Si avanzò dal settimo secolo fino al duodecimo molto più del convenevole , riputandos' i padroni in tutto signori quasi , e liberi dispositori delle Chiese, ed altri pii luoghi padronati (3) . Ma dopo del duodecimo secolo si dette riparo a tante sconcezze , quante la soverchia libertà per lo innanzi introdotte n'avea ; e fu la faccenda ristretta in quella forma , in cui oggi il diritto padronato si riguarda. Sebbene però, a dir vero, un poco più del convenevole , e della vera sua istituzione si è ristretto , e confinato (4) .

Questo diritto di padronato ha quasi tratta la origine, o per lo meno si è introdotto a somiglianza di ciocchè presso a' Gentili dalla Giureprudenza Romana si permetteva ; là dove considerandosi ciocchè *Senofonte* avvertiva, che acciò si fossero viepiù i cittadini spinti ad arrecare maggiori benefizj , e vantaggi alla Repubblica, lodevole cosa era , che i nomi de' facitori si fossero negli atti pubblici registrati , e scolpiti ; perciò quegli antichi Giureconsulti stimarono , che colui , il quale alcuno pubblico edificio , o monumento di nuovo ergeva , ovvero il vecchio , e roso ristaurava , avesse in quello il suo nome potuto far' incidere di guisa , che indi in avvenire non fosse stato mai più tolto , nè raso (5) ; lasciandosi però anche i primi nomi negli

- (1) *Boemero nel Diritto Canonico tom.3. part.1. lib.3. titolo 38. §. 6.*  
 (2) *Boemero nel luogo additato dal §.7. al 19.*  
 (3) *Boemero nel medesimo luogo dal §.19. al 51.*  
 (4) *Boemero dal §.51. al 146.*  
 (5) *L.2. §. ult. , l.3. §. ult. , l.4. §. penult. , l. ult. §. ult. ff. de operib. public.*

negli antichi edifizj, i quali ristauravansi; onde *Svetonio*, favellando di *Augusto*, scrisse: *Opera cujusque, manentibus titulis, restituit* (1).

Anzi allorchè taluno qualche tempio, o altare a que' falsi numi innalzava, non solo il suo nome, ma certe, e proprie leggi nella dedicazion', e superstiziosa consecrazione, che da' Pontefici facevansi, gli era lecito d'imporvi, e stabilire (2).

Ad esempio di costoro prima l'*Imperator Zenone* (3), sebbene non tanto adattabile al padronato; indi *Giustiniano* (4), sembra di aver introdotto nelle Chiese, ed altri luoghi pii i padronati (5).

Prima però di questi tempi, e prima dell'*Imperator Zenone*, il quale fu dichiarato *Augusto* con *Costantino Leone* il giovane nell'anno 474. (6), e conseguentemente prima di *Giustiniano*, il quale ascese all'Impero nell'anno 527. (7), già nelle patti occidentali erasi anche una specie del padronato introdotta, come leggesi dal *Concilio di Oranges*; e da quello di *Arles* tenuti nel 441. (8).

Egli è vero, che in questo primo tempo, non solo nelle additate leggi, ma anche ne' canoni de' concilj dati fuori, non rinviensi il nome di *Padrone*, e *Padronato* (9).  
Surse

(1) *Svetonio* nella vita di *Augusto* al cap.31.

(2) Vedi le notate leggi, ed anche *Briffonio de formulis lib.2. cap.39.* e seguenti.

(3) *L.15. Cod. de Sacrosanctis Eccles.*

(4) Colla *leg.24. Cod. de Episcop. & Cleric.*, e colle *Novelle 57. 58. 67. 123. cap.18.*, e *131. cap.7.*

(5) Vedi *Francesco Fiorente de antiquo jure patronatus.*

(6) Vedi *Sigonio de Occidentali Imperio lib.14. anno 474.*

(7) *Sigonio* nel luogo citato *lib.17. anno 527.*

(8) Vedi il *Concilio di Oranges*, o sia il *Concilio Auriscano canon.10.* presso al *Labbe tom.4.*, *Francesco Fiorente de Antiquo jure patronatus pag.83. tom.1.*

(9) *Boem ero* nel §.7. e seguenti.

Surse poi questo nel nono secolo, in cui cominciòsi cotai nome a sentire, secondocchè il dotto *Boemero* avvertisce (1); e comechè prima di tal tempo si rivenga il nome di *Padrone* in molte carte di fondazioni, non è però, che allora dinotasse lo stesso, che dal nono secolo in poi cominciò a significare; perchè allora tanto era dire *Padrone*, quanto *Signore*; onde scrive il lodato *Boemero*: *Possessores harum Ecclesiarum dictos fuisse patronos, quod essent eorum Domini, vel instar eorum. Patronum enim frequentiori stilo per ea tempora Dominum denotasse, quis negaverit* (2)?

Io tralascio di ragionare degli effetti del padronato de' primi due tempi, o fieri periodi, come non-confacenti allo stato della contesa; e potrà, chi mai voglia interamente, ed appieno saperne la vera indole, ed idea, dal rammentato *Boemero* ravvistarle, il quale con somma erudizione, e con sano discernimento, ed esattissima critica la materia del padronato illustra e dichiara.

Aveano prima del duodecimo secolo i *Padroni*, non già il solo diritto della *presentazione*, e *nominazione*; ma anche quello della *istituzione*, e *collazione*, secondocchè avvisa il *Boemero* (3); perchè riputavasi il *Padrone* vero diretto Signore della sua Chiesa, ed era riserbato al Vescovo l'esame, ed ordinazione dell'investito; siccome per altro in molte Chiese di Regio padronato anche ora riguardasi.

Ma *Alessandro III.* Sommo Pontefice, il quale visse dall'anno 1159, al 1180. (4), con sua *pistola decretale* dichiarò, che *Laitus sine auctoritate Episcopi nemini potest Ecclesiam dare* (5); riserbando perciò la sola *presentazione* al *Padrone*, ed

(1) Nel §.28.

(2) *Boemero* nel §.22.

(3) *Boemero* dal §.19. al 31., e nel §.57.

(4) *Platina* nella vita di *Alessandro III.*

(5) *Cap.8. X. de jure patronatus.*

ed altre provvidenze egli diede intorno al diritto del padronato nel *Concilio Lateranese III.* tenuto nel 1179., da cui sono state tratte tutte quelle *decretali.*, che di questo Sommo Pontefice nel diritto canonico leggon si sotto al titolo *de jure patronatus* ; ed allor' ancor fu dichiarato essere il padronato unito, ed annesso alla spiritualità, motivo per cui ne fu interdetta la vendita da se solo, come simoniaca (1) ; e dalla disposizione di questo Concilio, e ciocchè fu in esso prescritto, e determinato (2), scrisse il celebre *Francesco Fiorente*: *Jus patronatus esse jus singulare, moribus receptum contra tenorem, & rationem juris communis* (3).

Moderato dunque quello eccesso, ed abuso, che introdotto si era dopo del settimo secolo fino al duodecimo, si restrinse la facoltà, ed autorità de' *Padroni* fondatori delle Chiese nella sola presentazione del Chericò destinando al governo, e reggimento della Chiesa; effendosi lasciata la ordinazione, ed istituzione al Prelato, o Diocesano; ed altri diritti ancora, i quali Onorifici vengono appellati, al fondatore furono riserbati, di cui *Francesco de Roye* ne scrisse un trattato, e si possono anche leggere in *Mattia Stefano*, nel *Van-Espen*, e nel mentovato *Boemero*, ed altri (4).

Si acquista questo diritto di padronato per mezzo della fondazione, e dotazione della Chiesa seguita col consenso dell'Ordinario, ovvero del Sommo Pontefice; di guisacchè

(1) Vedi il *cap.6.* di questo *Concilio* sotto al *tit. de jure patronatus* presso al *Labbe tom.13. pag.532.*

(2) Nel *can.17.*

(3) *Francesco Fiorente de antiquo jur. patron. pag.81.*

(4) *Francesco de Roye de jurib. honorificis*; *Mattia Stefano de jur. patron. part.1. cap.18. 19. 20.* *Van-Espen jus Ecclesiasticum part.2. sezione 3. tit.8. cap.6. e 7.* della edizione del 1753. *Boemero* nel §. 122. e seguenti del luogo citato.

il solo fondare, e dotare la Chiesa, senz'altra riserva, ha seco inviscerato il diritto del padronato (1), a talche non fa mestiere l'espressamente riserbalo; onde scrive Francesco Fiorente: *Si cum Episcopi Diocesani consensu adificata fuerit Ecclesia, ex eo solo jus patronatus acquiri, quamvis nominatim fundator jus presentationis sibi non exceperit, idest reservaverit. Competit enim jure comuni presentatio omnibus fundatoribus* (2); e' lodato Mattia Stefano coll'autorità di Canonisti, e decisioni della Ruota Romana scrive ancora: *Ergo firma manet juris conclusio, ex ipsa fundatione, Et dotatione acquiri jus patronatus, absque ulla expressa reservatione ejusdem* (3); e pienamente ancora, e con sodi fondamenti viene dal dottissimo Van-Espen avvertito e comprovato (4). E questa sonda massima non mai si è posta in forse; e perciò poteansi spararni gli Anonimi, per pruovare il padronato della Maddalena nella Regina Sancia, ricorrere a tante ragioni tra di loro contraddicenti, senza che al caso fossero giammai essi, con tutta quella filza di Scrittori, venuti; nè che l'avessero tocco, o in qualche maniera diviso.

La parte principale, o sostanziale del padronato dopo del suddetto Concilio terzo di Laterano si restrinse soltanto nella presentazione, oltre alcuni diritti onorifici; di guisa, che il frutto proprio, e primiero del padronato egli è la presentazione; onde avvisa lo Schiltero: *Sed inter has particulas (juris patronatus) essentialis est electio, Et*

(1) *Cap. 25. de jur. patron. cap. Ad audientiam, de Eccles. edificandis, Et reparandis.*

(2) *Franc. Fior. lib. 3. del decretale tit. 38. nella spiegazione de' canoni 25. e 30. de jur. patron.*

(3) *Mattia Stefano de jur. patron. part. 1. cap. 13. num. 10.*

(4) *Van-Espen nel luogo additato al cap. 3. num. 1. e 2.*

*presentatio, qua, salva juris substantiâ, abesse non possunt* (1). E' mentovato *Mattia Stefano* nota = *Hujus ergo juris patronatus hæc est vis, ac potestas, ut patronus jus, & facultatem habeat presentandi, & offerendi Clericum, quem beneficio præesse velit; sicut enim collatio est fructus Episcopatus, & electio fructus Canonatus; ita presentatio est fructus, & effectus juris patronatus* (2). Il *Van-Espen*, seguitando questa verissima, ed incontrastabile massima, scrive = *Jus patronorum consistere, præsertim hodie, in presentatione, sive in jure presentationis Clerici ad Ecclesiam vacantem, expeditum est* (3); e tutto ciò anche il *Boemero* stabilisce, e conferma (4).

Io fortemente dubito, che i miei savissimi Anonimi non mi formino contro un proesso, giacchè mi veggono cotanto addetto alla lettura, ed autorità de' Scrittori per lo più Protestanti in questa bisogna; ma per prevenirmi contro di qualunque rabbioso lor morso, e livida doglianza, nopo è, che sappiano, che non senza ragione ho stimato convenevole di tai Scrittori avvalermi; imperciocchè essendo costoro più acerbi sostenitori del diritto del padronato a favore de' Fondatori delle Chiese, e tra essi più di qualunque altro, con esatta analasi, il *Boemero*; non dovranno poi gli amatissimi Anonimi maggiormente contendere, allorchè dimostrerò loro con gli stessi Protestanti Scrittori, che quanto in quell' allegazione si legge; ancorchè preclaro, e specioso sia, alla contesa, di cui si parlarà, non convenga; onde poi fatto savio il Monastero della Maddalena, possa far uso di ciocchè *Socrate* disse

C

della

(1) *Schiltero* nel lib. 1. delle istituzioni canoniche, al tit. 14. §. 9. e seguenti.

(2) *Mattia Stefano de jure patronatus part. 1. cap. 20. num. 3.*

(3) *Van-Espen* nell' accennato luogo al cap. 5. num. 1.

(4) *Boemero* nel §. 83.

della orazione fatta da *Lisia* nella difesa della di lui causa = *Bona, & praecleara est oratio, Lysia, mihi autem minus convenit* (1). Ma ritorno al padronato.

Qui fa mestiere di osservare, se mai si possa la presentazione dividere dal padronato, di guisachè possa il padronato esser presso di uno, e presso altri il diritto della presentazione rinvenirsi. Questo dubbio ultimamente da dotto, ed eruditissimo Giovane, non men che costumatifissimo, ed onesto Avvocato (le cui degne fatiche la somma, e generosa munificenza del Re nostro amabilissimo Sovrano giustamente ha compensate) profondamente si è esaminato (2). Ciochè egli nella sua causa scrisse, a quella giustamente confacevasi; ma alla causa presente non può adattarsi; e perciò Io, seguendo le tracce di que' Scrittori, di cui per avventura non si ebbe notizia, dopo di aver brevemente il dubbio problematicamente esaminato, con propria, e confacente distinzione, la verità della bisogna diviserò, per indi poi al piato, di cui trattasi, metodicamente pervenire.

Valentissimi Scrittori dunque hanno insegnato, che 'l diritto di presentare, e 'l diritto del padronato sieno tra di loro distinti, a tal che possa uno dall'altro separarsi; e di tal guisa presso di alcuno esser' il padronato, presso di altri la presentazione; il che fu impugnato per la causa del Priorato di Bagnara. Dell'anzidetta opinione fu *Francesco de Roye*, *il Tonduto*, e 'l *Van-Espen* (3). Io

tra-

(1) Vedi *Laerzio* nella vita di *Socrate* num. 20.

(2) Costui è l'Avvocato D. Francesco Pechineda, ora meritamente eletto, mercè le sue fatiche, Segretario del Tribunale Mistò. Da lui fu esaminato tutto ciò nella celebre causa del Priorato di Bagnara con profonda dottrina, e vero discernimento.

(3) *De Roye de jure patronatus, ne' prolegomini*, al cap. 20. *Tonduto* nelle quistioni, e risoluzioni beneficiali part. 2. cap. 4. §. 9. nu. 1., e seguenti. *Van-Espen jus Ecclesiasticum* part. 2., sezione 3. tit. 8. cap. 5. num. 2., e seguenti.

tralascio di qui rammentare le ragioni, di cui costoro, per comproua della loro opinione, si valgono; mentre, sebene questo loro insegnamento sia a me, ed alla causa presente favorevole, pure tampoco intendo della autorità di costoro far uso, nè servirmi; e molto meno per non dilungarmi quanto posso, dalla breuità prefissami.

Dico però, che se ciocchè i rammentati savj Scrittori insegnano si voglia adattare a' veri, e proprj padronati, ed a quelli, i quali nascono dalle fondazioni, e dotazioni, le quali per loro propria, ed intrinseca, e dirò, innata indole da se cagionano nell'edificatore, e dotante il dritto del padronato, anche senza riserba, nè alcuna dichiarazione nelle fondazioni apposta; e certamente, che questa opinione non può reggere, come distruttiva della essenza de' veri, e proprj padronati; la vera indole costitutiva de' quali consiste nella presentazione; e perciò non possono ad essi adattare tutte le ragioni, le quali da' suddetti Scrittori vengono rapportate; nè la interpretazione che dà il *Van-Espen* alle parole d' *Innocenzo III. collationem prebendarum* significar lo stesso, che, *presentationem*, ella è vera; poichè altro è la collazione, altro la presentazione, come già volle distinguere l'anzidetto Sommo Pontefice; e siccome per altro si legge nella nota apposta allo stesso *Van-Espen* nella edizione dell'anno 1753. (1).

Se poi vogliasi dire, che si possa tal volta da' Fondatori, e e dotatori delle Chiese, e specialmente de' Monasteri, e Chiese Collegiate rimettere il dritto della presentazione, e riserbarli gli altri diritti onorifici, come senza dubbio credo, che abbiano tali valentuomini voluto sentire; ed in questo caso ottimamente può ritrovarsi il padronato presso

C 2

(1) Vedi la nota lettera A apposta in calce del detto cap. 3. di *Van-Espen part. 2. sezione 3. tit. 8. al num. 3.* della edizione del 1753. in quattro tomi; e *Boemero* nel §. 88.

presso di uno; e presso di altri la presentazione, o libera elezione della persona, la quale la cura, e reggimento della Chiesa dee avere.

E vero però, che in questi casi, come ho accennato, richiedesi, che nella stessa fondazione siasi rimesso il diritto della presentazione; ovvero, che ad altri questo si sia ceduto; ed allora non può propriamente quello chiamarsi vero diritto di padronato; ma padronato *improprio*, ed *imperfetto* giustamente vien' appellato. Questa savia distinzione fa *Giusto-Eningio Boemero* spesse volte da me rammentato, il quale rapportando, e ripruovando ciocchè i mentovati Autori scrivono, e sostengono, ragiona così; *Ut vero ex ipsis rerum argumentis demonstrat Franciscus de Roje, jus presentandi separari a jure patronatus posse, illud imprimis arget, quod patronus quandoque juri presentandi renunciare, vel illud alteri conferre possit, salvis juribus honorificis, quamvis hoc casu jus patronatus minus plenum sit. Hoc ipso vero concedit vir doctissimus, jus patronatus fere extinguere, vel vigorem suum primum amittere. Tale jus patronatus, quod tantum in juribus honorificis consistit, admodum imperfectum, irregulare, & ita comparatum est, ut non nisi in sensu secundario, & magis improprio, illud nomen retineat, eque ut adoptio minus plena vim adoptionis fere amittit, & propterea in sensu improprio adoptio est. Qua de causa rectius tales personæ magis quasi patroni dici possunt, cum revera tales non amplius sint (1).*

E quindi appunto è, che altri Scrittori ancora espressamente hanno avvertito, che si possa nella fondazione rimettere in tutto, o in parte il padronato. E per valermi soltanto de' Protestanti, così scrisse il dotto *Mattia Stefano*:

Quin

(1) *Boemero jus Ecclesiasticum tom. 3. p. 1. lib. 3. tit. 38. §. 85.*  
e vedi dal §. 83. e seguenti, e nel §. 65.

*Quin etiam fundator possit in totam, vel pro parte remittere jus patronatus, Et limitate illud inducere in prejudicium heredum, prout sibi placuerit, non ambigitur (1). E di tali padronati impropri, imperfetti, ed irregolari, egli è da intendersi siccome scrive Giovanni Schiltero, allorchè avvisa: Ad naturam vero (patronatus) dumtaxat pertinet jus nominandi, sive offerendi, recommendandi, itaque jus vocandi; itaut utrumque quidem regulariter insit juri patronatus; salva tamen ejus substantiâ abesse possit, Et alii quam patrono competere (2).*

Quanto io finora ho detto, egli è ragionare di Chiese semplici, ed anche Parrocchiali; ma altrimenti la bisogna va nelle Chiese Conventuali, e Monasteri, i padronati de quali per lo più tutti sono impropri, imperfetti, ed irregolari. Ragiono però di que', i quali son fondati dopo del duodecimo Secolo; colla distinzione, che accennerò; mentre in essi per la sola fondazione, e dotazione, non si acquista il diritto della presentazione dell' Abbate, o Superiore; ma vi si richiede la espressa riserba apposta nell' atto stesso della fondazione, non già in quel *limine foundationis* di diciotto anni dopo degli Anonimi; il che per altro può seguire anche dopo della fondazione, semprechè vi sia concessione Pontificia, siccome coll' autorità di *Francesco Fiorente*, e collo stesso *Boemero* quindi a poco dimostrerò; mentre ora ho d' uopo fare una breve digressione, per maggiormente questa mia tesi illustrare (3).

Nel Decreto di *Graziano* leggonfi due *Canon*, uno di *Pelagio II.*, il quale, come avvisa *Platina*, fu assunto al Pontifi-

C 3

cato

(1) *Mattia Stefano de jure patronatus p. 1. cap. 13. num. 11.*

(2) *Schiltero nel lib. 1. delle istituzioni Canoniche tit. 14. §. 9.*

(3) Si avvertisca, che tutto ciò è da intendersi nelle Chiese Conventuali, o Collegiate edificate dopo del XII. Secolo, come si dirà quindi a poco.

tato nell'anno 579., e visse fino al 590. (1); un'altro di S. Gregorio VII., il qual'ascese alla Cattedra di S. Pietro nell'anno 1073., e la regge fino all'anno 1086. (2). Si legge dippiù nel *Decretale di Gregorio IX.* una *pistola decretale* di Clemente III., il quale fu Pontefice dall'anno 1188. fino all'anno 1191. (3). Tutti questi Sommi Pontefici alcuna cosa de' padronati de' Monasteri prescissero; e nella spiegazione di queste determinazioni Pontificie molto si contese tra gl'illustri Scrittori della causa del Priorato di Bagnara; ed a me sembra, che avesse con soda dottrina, e con profondo sapere ragionato colui, il quale la causa del Regio padronato sostenne in quelle circostanze (4). Io però credo di tener'altra via per lo vero, e proprio intendimento di quelle.

Il Sommo Pontefice dunque Pelagio II. rispose a Mellito Suddiacono: *Abbatem in monasterio illum, volumus ordinari, quem sibi de sua congregatione, & monachorum electio, & possessionis dominus, & (quod magis observandum est) ordo vite, ac meritum, poposcerit ordinari* (5). Da questo Canone dunque ravvisasi, che il *possessionis dominus*, che vale lo stesso, che il Fondatore, o Padrone, avea anche diritto di presentare.

Ma S. Gregorio VII. poi par che il contrario avesse disposto, poichè prescisse: *Si quis deinceps Episcopatum, vel Abbatiam de manu alicujus laicæ personæ suscepit; nullatenus inter Episcopos, vel Abbates habeatur; nec ulla ei ut Episcopo, seu Abbati audientia concedatur* (6). Con questo Ca-

none

- (1) Platina nella vita di Pelagio II.
- (2) Platina nella vita di Gregorio VII.
- (3) Platina nella vita di Clemente III.
- (4) Egli è lo stesso Signor Pechineda.
- (5) Canon. *Abbatem* 4. *Caus.* 18. q. 2.
- (6) Canon. *Si quis deinceps* 12. *Caus.* 16. *quest.* 7.

nonne dunque sembra, che quella facoltà, e potestà conceduta da *Pelagio II.* a' Padroni, e Fondatori, fosse stata tolta da *S. Gregorio VII.*; onde scrisse il *Molineo*: *Atqui non solum tempore Caroli Magni, sed etiam dudum ante, & post, Reges, & Domini locorum laici, sua, & pleno jure conferebant Abbacias, ut testatur Gregorius Taronensis .. Deinde cepit electio esse monachorum, & domini loci; textus cap. Abbatem 18. qu. 2. Primus autem Gregorius VII., seditionibus attrito Imperio, hoc jus extorsit* (1). Ma egli giustamente fu da *Gabriello del Pino* ripreso. Seguì dopo *Clemente III.*, e par che nuovamente avesse i Fondatori restituiti nel primiero loro diritto, e perciò rispose così: *Inquisitioni tuae tale damus responsum, quod si quis Ecclesiam cum assensu Diocesani construxit, ex eo jus patronatus acquirit. Caterum in Conventuali Ecclesia, non electioni Praelati facienda, sed jam factae honestiorum Patroni postulatur assensus; nisi aliter de sua jurisdictione obtineat, ut partes suas interponere debeat electioni tractanda. Secus autem est in capella, in qua unus Presbyter a Patrono eligitur, & pro institutione habenda, loci Episcopo presentatur* (2). Quindi dunque sembra, che variazione abbia sofferto il padronato intorno alla presentazione de' *Prelati*, e *Superiori de' Conventi*, e *Monasteri*, specialmente se voglia seguirsi ciocchè il *Molineo* scrisse, e notò.

Io però credo, che tutto ciò si possa dilucidare con quella, che il dotto, ed erudito *Gabriello del Pino* avvertì alla suddetta annotazione del *Molineo*, al che Io aggiungo una mia riflessione. Egli è certo, che i *Monaci*, o *Cenobiti* non cominciarono a congregarsi, ed unirsi insieme,

C 4

(1) *Molineo* nell'annotazione al cap. *Nobis 25. de jure patronatus.*

(2) *Cap. Nobis 25. de jur. patronat.*

me, se non che dopo dell'anno 314., e propriamente sotto la regola di *S. Pacomio*, il quale nato gentile dattorno l'anno 292. nell'alta Tebaide, al di là di Tebe, a Pasqua dell'anno 314. battizzossi dopo della guerra fatta da *Licinio Imperadore*. Ritirossi egli in Tabenna, luogo posto all'Oriente del Nilo vicino la Città di Pana, chiamata da *Stefano Bizantino Panos* (1), ed ivi edificò un picciolo Monastero; appellato dopo Monastero di Tabenna, di cui fu egli capo, o Abbate; avendo prescritte alcune regole per lo buono reggimento del suo Monastero; ove poi si ridussero ancora que' Solitarj, ed Anacoreti, i quali da *S. Paolo*, e *S. Antonio-Abbate* pocanzi aveano la origine furta, e ricevuta (2).

Erano però costoro secolari, e così vissero fino al V. secolo, allorchè, come vuole *Gabriello del Pine* (3), sotto *S. Leone I.* nel *Concilio Calcedonese* tenuto nell'anno 451. (4), cominciarono alcuni ad ammettersi al chericato; sebbene il *Boemero* voglia, che anche fino a' tempi dell'Imperador *Giustiniano* furono essi laici riputati; essendosi soltanto per l'innanzi permesso di scegliersi dal loro ceto alcuni per iniziarli agli Ordini Sacri, e per anche alla dignità Vescovile dipoi promuoversi (5); essendo, a creder mio, una spe-

(1) *Stefano Bizantino de Urbibus, et populis.*

(2) Vedi il *Tillemont Memoires Ecclesiastiques tom. 7. en vie de Saint Antoine article 3.* Se gli Anacoreti, e Solitarj, ed i Monaci traggano la origine dagli Asceti, vedi *Gian-Francesco Buddeo* nella sua *Esercitazione Storico-morale de A'ncien Philosophica*, ovvero *de exercitatione philosophica*, e specialmente nel §. 22., ove dimostra di no.

(3) *Gabriello du Pineau* nelle note all'annotazione di *Molineo* al *cap. nobis de jur. patronat.*

(4) *Can. 4.* appresso del *Labbè tom. 4. de' Concilj.*

(5) *Boemero jus ecclesiast. tom. 3. p. 1. lib. 3. tit. 31. §. 19.* Vedi *Cujacio* nella spiegazione della *Novella 5. de Monachis.*

spezie di radunanza, per vivere cristianamente, e con religiosità.

Quindi l'Imperador *Giustiniano* impose, che l'Abbate eletto, e prescelto si fosse dal Vescovo Diocesano (1); ma poi come avvertisce *Gabriello del Pino*, nell'anno stesso prescrisse, che da' Monaci medesimi l'elezione di quella fatta si fusse (2). Ma perchè, e per i due Concilj di *Oranges*, e di *Arlés* del 441., e per le sopra mentovate *Novelle* dell'Imperador *Giustiniano*, eransi introdott' i padronati, lo scopo de' quali fu il maggiormente accendere, ed infiammare gli uomini alla costruzione, ed erezione delle Chiese, e pii luoghi; quindi giustamente *Pelagio II.* col trascritto *Canone* impose, che per Abbate si fosse colui eletto, che'l Padrone avesse richiesto, e presentato. Ed è da notare, che questo *Canone* è del sesto secolo; nel cui tempo sino al settimo, ebbe luogo quella prima periode, o sia tempo, che sul principio ho accennato col *Boenaro*; ed alloraquando in altro nò stendevasi la potestà de' Padroni, se non che nella sola presentazione.

Ma perchè dopo del settimo secolo crebbe la faccenda, ed i Padroni, o sieno Fondatori voleano esser reputati veri Signori delle Chiese, e di quelle a lor talento disporre, con averne non solo la presentazione, ma la libera, e piena collazione, ed istituzione; onde poi sursero le investiture per baculum, & anulum, chiamate *Regalie*; quindi queste volle reprimere *S. Gregorio VII.*, ma non già togliere a' Padroni la presentazione, siccome nota *Francesco Fiorente* (3); il quale rapport' ancora molti altri Concilj.

(1) *Novell. 5. de Monachis §. ordinatione vero.*

(2) *Novell. de Sanctiss. Episcopis §. Jubemus igitur.*

(3) *Francesco Fiorente tom. 2. nella Caus. 16. q. 7. pag. 59. Vedi il Labbè nel 12. tom. de' Concilj pag. 1327. ove scrive, che S. Gregorio VII. volle togliere le investiture.*

cilj per tale uopo antecedentemente convocati?

Egli è vero, che non si è mancato da' Sovrani, e specialmente nella Francia, di mantenersi nella libera collazione di molte Chiese, e questo, o per espressa riserba; o per antica osservanza, la quale un giusto titolo fa presumere; o finalmente per concordati colla Sede Romana convenuti.

Ma perchè nel duodecimo secolo, com'è detto sul principio, mutò aspetto il diritto de' Padroni, e molte determinazioni eranfi fatte sotto *Alessandro III.* col Concilio *Latteranese III.* celebrato nel 1179.; quindi *Clemente III.*, che ascese al Pontificato nel 1188., seguendo le tracce dell'anzidetto Concilio, restrinse quel diritto della presentazione, la quale prima aveano i Fondatori de' Monasteri (e che intrinsecamente nasceva dalla sola fondazione) al dover, non già presentar l'Abbate, o Superiore, ma soltanto di dover prestar l'assenso alla già fatta elezione; purchè però non apparisse altro diritto, e maggiore giurisdizione aver'egli nella elezione; nel cui caso questa dovesse attendersi, ed a seconda di questa dovesse il Padrone far valere la sua ragione = *Nisi aliter de sua jurisdictione obtinuerit, ut partes suas incompetens debeat electioni transigere* (1).

Queste parole di *Clemente III.* variamente sono state dagli'interpreti del diritto canonico dichiarate. *Francesco de Ro-*ye ha inteso quella *sua jurisdictione* per la potestà somma, e giurisdizione territoriale, che ha il Principe nel suo Regno, là dove fondando un Monastero, può quella sopra di esso far valere, e far uso del suo eminente dominio. Ma cotale interpretazione giustamente fu ripruovata dal *Boeme-*ra; ed io soggiungo, che anche senz'alcuna fondazione, ma solo per ragione dell'eminente dominio del Principe, nessuna persona di qualunque stato egli sia, e nessun

(1) Nel detto Cap. 25. de jur. patronat.

no luogo secolare, o chiesastico che vogliafi, può esser da quello sottratto, nè dalla giurisdizione territorial' esentato, siccome dottamente *Giannicola Erzio* scrisse e dimostrò (1); ed in altra causa ancor' io avvissai (2).

Meglio di ogni altri l'imparzialissimo *Francesco Fiorente*, e secolui il *Boemero*, ancorchè Protestante, quelle parole secondo il vero senso interpretarono; e perchè sono confacenti alla contesa presente, stimo proprio qui trasferirle per intere = *Ad secundam quaestionem respondet (Clemens III.) tractanda electioni Plebani, vel Praelati, qui eligendus est ab omnibus, qui sunt ejusdem Conventus, Corporis, vel Collegii, sive sint Clerici, sive sint Monachi, Patronum se interponere non debere; sed tantum peractam, & publicatam electionem illi esse offerendam, ut assensum praebet; quem si deniget, rata nihilominus manet electio Cap. 1. 3. 18. 51. & 56. supra de electione. Subjicitur tamen haec exceptio: nisi aliter de sua jurisdictione obtineat, Patronus, scilicet. Quae verba turbant Interpretes, eaque varie interpretantur. Rejctis reliquis, ea sola videtur vera: nisi ab initio in ipsa fundatione (ma non nel limine degli Anonimi) interveniente consensu Episcopi, ita firmatum & constitutum fuerit jus patronatus, ut Patrono vel electioni faciendae liceret interesse, & jus suffragii habere una cum Clericis; vel etiam, quod majus est, ut ei competere jus presentationis & nominationis praelati in Ecclesia Conventuali vel Collegiata. Quod & jure veteri obtinuisse probat Canon Abbatem 18. q. 2. . . . Jurisdictione in hoc capite sumitur pro dignitate, majoritate, auctoritate,*

(1) Erzio nelle sue commentazioni, ed opuscoli tom. 4. de *libertate Ordinis Cisterciensis libertate.*

(2) Nella Causa tra la Signora Duchessa di S. Marcellino co' RR. PP. Gesuiti della Nunziatella.

tate, & potestate, sive praeinentia, qua Patronis competit (1).

Per comprova di ciocchè scrive. il *Fiorent*, fiami permesso di rapportare quello, che allo stesso proposito l'eruditissimo *Boemero* nota, ed avvertisce = *Hic unicus ibidem casus excipitur: NISI ALITER DE SUA JURISDICTIONE OBTINEAT, UT PARTES SUAS INTERPONERE POSSIT ELECTIONI TRACTANDÆ. Per jurisdictionem hoc loco intelligit de Roye de jur. patronat. summam potestatem, qualem habet Rex, vel Dux provinciae, cui in ipsa fundatione ob eminentis imperium, quo in territorio, vel regno pollet, est concessum. Simplicius Florens part. 2. oper. pag. 304. de ipsa fundatione intelligit, in qua, consensu Episcopi, hoc jus speciatim Patrono cuicumque est reservatum; ut jurisdictio denotet singularem potestatem, praeinentiam, & auctoritatem Patrono IN IPSA FUNDATIONE reservatam; quae interpretatio, meo judicio, recipienda. Ad hoc vero sufficere consensum Episcopi, prorsus arbitror, cum Pontifex jus praecipuum nullum hic sibi attribuat. QUOD SI EX POST FACTO HANC PRAECIPIAM PRAEINENTIAM SIBI ACQUIRERE VELLE PATRONUS IN HISCE ECCLESIIS, FORSAN AUCTORITAS PONTIFICIS NECESSARIA FORET, ut recte docet Florens cit. loc. pag. 305.; cum difficulter ex post facto contra jus commune Ecclesiasticum tale jus Patrono concedi possit, quod facilius obtinet in ipsa fundatione, non aliter talem Ecclesiam exstructurus, nisi haec conditio ei fuerit indulgeta (2). Ed antecedentemente, avendo anche spiegate le parole = nisi aliter de sua jurisdictione obtineat, scrive, hoc est, nisi*

(1) *Francisc. Fiorent.* nel lib. 3. del *Decretale tit. 38., cap. 25. e 30. tom. 2. pag. 304. e 305.*

(2) *Boemero* nel diritto chiesastico tom. 3. p. 1. lib. 3. tit. 38. §. 87.

*nisi aliter in ipsa fundatione cautum fuerit (1)*!

Potrei qui addurre una infinita schiera di Scrittori , e formarne una filza molto più lunga di quella degli Anonimi ; ma perchè , per sostenere il vero , non fa mestiere di lungo catalogo di Scrittori ; perciò ragionevolmente me ne astengo , e sonne dimeno .

Ecco dunque compruovata la mia tesi , che affine di potersi avere dal Fondatore il diritto di presentare il Superiore della Chiesa Conventuale , o Monastero , non basta la sola fondazione , la qual' è valevole già da se sola nelle altre Chiese ; ma necessariamente ricercasi , che nell' atto stesso della fondazione , *in ipsa fundatione* , col consenso del Diocesano , espressamente si riserbi il diritto di presentare ; e comechè dopo fondate cotal diritto si riserbi , e' l' Vescovo l' accordi , tampoco quello si può usare , perchè „ *Ex intervallo , & postquam fundata semel fuerunt Ecclesie , hujusmodi jura non possunt obtineri (2)* ; onde per indispensabile necessità egli è uopo , che'l diritto di presentare *in ipsa fundatione cautum sit* . E qualora vogliasi dopo riserbare , vi abbisogna la concessione del Pontefice , ch' espressamente l' approvi ,

Nè a me si attiene di presente entrar nella disputa , se possa , o nò la *decretale* di *Clemente III.* comprendere le Chiese Conventuali , Monasteri , e Collegiate edificate , e dotate prima della sua promulgazione , e prima del *Concilio Lateranese III.* ( il che è la forte ragione de' Sovrani , ed a parer mio , con giustizia somma ) poichè la *decretale* suddetta è del duodecimo secolo ; e' l' Monastero della Madalena , come si è veduto , fu nel principio del decimoquarto secolo costruito , e dotato ; e conseguentemente a cotale disposizione canonica fu suggerato .

E quin-

(1) Nel §. 86.

(2) Francesco Fiorente nel luogo citato pag. 305.

E quindi si ravvisa, con quanta vanità, non altrimenti, che i cani, i qual' intenti abbajano alla luna, si affannano gli Anonimi, quando con certe massime generali, e con dottrine quinci, e quindi pescate dal comune *omnium Sanctorum*, vogliono sostener la loro disperata impresa, e favellare vogliono di padronato Regio, di pregiudizj de' Regali diritti, e che questi non possansi tampoco per mille anni, ed io soggiungo, nè anche per mille secoli, offendere, nè pregiudicare.

Ed acciò da oggi in poi, qualora gli venga per le mani altra causa di padronato, sia Regio, o di privata persona egli sia, non s' ingannino col' affastellamento de' passi strappati a torto, ed a diritto da' Scrittori; gli fa mestiere, che distinguano le tre accennat' epoche del padronato; poichè se la fondazione è del quarto al settimo secolo, perchè allora anche nelle Chiese Conventuali, Colegiate, o Cattedrali che sieno, colla sola, e semplice fondazione, e senz'altra riserba, il padronato acquistavasi; in tal caso ottimamente il diritto della presentazione si ritiene. Se poi quella sia del settimo al duodecimo secolo, perchè il padronato in questa seconda periode erasi maggiormente dilatato, e maggior diritto oprava ne' Fondatori, specialmente se Principi essi erano, o di dignità regale, e superiore non riconoscenti, forniti; ed in questo caso non solo la presentazione, ma ben' anche la libera collazione possono usare; nè può nuocergli la *decretale* di *Clemente III.*; poichè avendo i Fondatori le Chiese costrutte, e dotate colla idea di acquistare que' diritti, i quali in quel tempo loro per la fondazione pervenivano, e senza de' quali le Chiese non avrebbero essi erette, nè arricchite, con discapito delle Chiese medesime; perciò non è dovere, nè ragionevole, che la legge dipoi sopravvenuta distrugga, ed abolisca il diritto precedente acquistato; altrimenti potrebbe giustamente

stamente dagli eredi de' Fondatori la restituzione di ciò che a quelle fu donato richiedere, e conseguire.

In questo secondo caso però abbisogna distinguere tra' padronati Regi, e que' de' privati; poicchè per questi richiedesi il possesso di tai diritti, senza di cui presumesi, che tacitamente quelli sieno stati rimessi, e rilasciati. Non così però ne' primi, o sieno Regi, perchè in essi non mai cotal rimessione si presume, nè tampoco da' successori si può fare. E comechè *Francesco de Roye* (1), e' *Van-Espen* (2) abbian sostenuto, che qualora nell' antica Chiesa fondata, non siasi il diritto di presentazione, o altra ragione usata, non possano gli eredi di poi quello pretendere, perchè si crede, che 'l Fondatore abbia una Chiesa libera, ed al padronato non suggera voluta fondare; o che almeno col processo del tempo, senza far uso di quello, siavisi tacitamente rinunciato; questo però non è da così indistintamente a seguirarsi; impereiocchè, se la fondazione ella è di privata persona, vale in tale bisogna ciocchè i rammentati Scrittori notano, ed insegnano; ma non così se quella sia stata Regia, e di Regia potestà siano i successori adornati; mentre allora anch' egli è da distinguere; poicchè se il primo Fondatore non ha fatto uso di tal diritto, ed è da crederli giustamente, che una Chiesa libera abbia egli voluta fondare, poicchè se bene colla sola fondazione il padronato si acquisti, senza che vi concorra la riserba espressa; nulla dimeno quando il primo Fondatore di quello non ha usato, può per avventura crederli, che rimesso egli abbialo, ed una Chiesa libera abbia fondata; giacchè il fatto, che siegue dichiara la volontà precedente. Ma se poi gli eredi soltanto, ed i successori, o per trascuragine, o per la vetustà

(1) *Prolegomena de jure patronatus cap. 15.*

(2) *Van-Espen. par. 2. sezione 3. tit. 8. num. 3.*

fà del tempo ; come inconfapevoli , i diritti del padronato non abbiano efercitati ; indubitata cofa ella è allora , che non poffa cotal prefunzione aver luogo , nè le ragioni de' fucceffori effer pregiudicate ; ed a questo propofito fol- tanto , come or ora dirò , fono le autorità de' Scrittori , nella contraria allegazione inzeppate , adatte , e vaevoli . Ma fe poi la Chiesa Conventuale , Monaftero , o Cattedrale fia stata fondata dopo del duodecimo fecolo , e dopo la *piftola di Clemente III.* , e del precedente Concilio terzo di Laterano , ed allora , perchè in ballia de' Fon- datori era lo erigere , e dotare nuove Chiefe ; quindi , o non doveano fondarle , fenza effer loro efpreffamente per- melfo , ed accordato il pieno , e proprio diritto del pa- dronato , ed anche la libera *collazione* , quantunque volte l' aveffero voluta ; ovvero , avendo quelle fondate fenza tut- to ciò efpreffamente riferbarfi , non poffono il diritto del vero , e proprio padronato , e molto meno quello della *col- lazione* rapprefentar' , e pretendere ; perchè convenevol- mente allora fi crede , che alla difpofizione di *Clemente III.* fi fieno fottomelfi , e fuggettati ; e giuftamente fi adatta ciocchè gli fteffi *Fiorentino* , e *Boemero* , da me trafcritti , hanno avvertito , ed infegnato .

Or da tutto ciò , che Io ho divifato , agevolmente , e colla proprietà convenevole ogni autorità di Scrittore dagli Anonimi nella loro allegazione affaftellata , rimane fciolta , e dileguata ; poichè , febbene fia vero in fe , ciocchè quelli fcrivono ; dee però dire il Regal Monaftero della Mad- dalena , *mibi autem minus convenit* ; mentre ancorchè non poffa per qualunque lunghiffimo decorfo di tempo il pa- dronato Regio prefcriverfi , non altrimenti , che fiegute nelle *Regalie* , o vogliansi più propriamente appellare di- ritti della Maeftà Regia ; egli però fi avvera quantunque volte il Fondatore fi abbia nelle Chiefe Conventuali , e

Col-

Collegiate, l'intero diritto padronato, o vogliafi dire, proprio, e regolare, riferbato ( favello delle fondazioni seguite dopo del duodecimo secolo ); ma se abbia egli alla presentazione rinunziato, o ceduto, non giovano tante autorità, e dottrine, perchè non convengono esse al fatto ed alle celebratissime leggi apposte *in limine foundationis*. Nella fondazione del Monastero della Maddalena, che nel decimoquarto secolo seguì, la Serenissima Fondatrice non solo, che non riferbossi la presentazione, e nomina di quel Guardiano; ma anzi espressamente ne fu lasciata la elezione al capitolo Provinciale. E quindi non essendovi interesse del padrone nell' elezione di quello; molto meno può considerarsi di suo interesse, se abbia quegli potestà su quel Monastero, o abbiala il Commessario Apostolico.

Io per non riandare un per uno tutti gli Scrittori in lunga caterva impropriamente dagli Anonimi nella loro allegazione innestati, risponderò coll' autorità del più bravo, e valente difenditore del diritto del Regio padronato; il quale tanto per la sua dottrina, come per averne ragionato dopo del *Cevallos*, del *Cabedo*, del *Solorzano*, del *Salgado*, e dello stesso *Frasco* ( il quale scrisse il suo trattato *de patronata Regio Indiarum* tra le barbarie dell' America ) dee in questa bisogna sommamente riputarsi; tanto maggiormente, che tutti costoro egli adduce, e rammenta; e perciò così lo facendo, soddisferò al dover mio di rispondere, e dalla lunga noja i leggitori sottrarrò.

Lo Scrittore di cui favello, egli è il dotto *D. Michele de Corziada*, il quale fonda il diritto del Regio padronato nell' antica, ed immemorevole possessione di quello anche nelle Chiese Conventuali, e Cattedrali; e per altro ragiona, come si vedrà, delle Chiese fondate nella seconda epoca da me accennata; stabilendo molto più quello

D  
nelle

nelle antiche concessioni de' Sommi Pontefici seguite propriamente nella stessa seconda epoca, o periodo de' padronati. Ecco ciò, che questo savio, e riputatissimo Scrittore avvisa.

*Et non solum competit Domino nostro Hispaniarum Regi jus patronatus, & presentandi ad Archiepiscopatus, Episcopatus, Abbatias, & Prioratus ex generali juris communis concessione, quae construentibus, dotantibus, & reedificantibus Ecclesias, & Monasteria conceditur, ut dictum est num. 5. 6., & 7., sed etiam ex antiqua, & immemoriali consuetudine fuit Dominis nostris Regibus Hispanie acquisitam jus patronatus, & presentandi ad Archiepiscopatus, Abbatias, & Prioratus, qui quidem titulus in patronatu Regio legitimus est; ed adduce molti di que' Scrittori notati dagli Anonimi. Indi proponendosi il dubbio di non poterfi il padronato acquistare in tali Chiese senza la concessione Pontificia, vedremo come lo sciolga: Et si replices, quod ad patronum etiam Principem virtute juris patronatus non pertineat presentatio Praelatorum Ecclesiarum Cathedralium, aut Monasteriorum, nec ex consuetudine, neque ex prescriptione nisi adsit quoque privilegium Summi Pontificis juxta textum in cap. Nobis 25. (Ch' è quello di Clemente III.) Solorzano de jure Indiarum tom. 2. lib. 3. cap. 2. num. 26. Frasso de patronatu Regio Indiarum tom. 1. cap. 4. a num. 33.. Tamen praedicti Doctores id limitant, nisi possessio sit immemorialis, quia haec titulum praesumere facit, & loco tituli probati habetur, sic Castropalaus, Solorzanus, Cevallos Covarruvias, Garcia &c. Et addunt quamplurimi Doctores, quod jus patronatus Domino nostro Regi competens ad presentationem Archiepiscopatum, Episcopatum, Abbatiarum, & Praelaturarum Hispanie antiquissimum est a tempore Gothorum tractum, & Concilii Toletani 12. cap. 6. stabilitum sub Summo Pon-*

*Pontifice Leone II., anno primo Huvigii Gothorum Regis, qui Hispanias obtinebat ære Caesaris 722. anno a natiuitate Domini nostri Jesu Christi 685., vel sub Agatone Papa anno 679., de quo in canon. cum longe 25. dist. 63., ubi Prepositus notabiliter dicit, quod Rex Hispania temporibus illis Toletani Concilii habebat privilegium presentandi Episcopos in Ecclesiis Cathedralibus, Rodericus Archiepiscopus Toletanus lib. 3. Conciliorum cap. 12. Spinus, Gutierrez, Azavedo, Boadilla, Borrelli, Pereyra, Cevallos, Colorzano, Garzia, Suelves, Salgado &c. (1).*

Dipoi passa a maggiormente comprovare, che 'l Monarca delle Spagne centoventi anni prima di Carlo Magno cotai privilegio ottenne.

Ed ecco, che cotesto valentissimo Scrittore, per rispondere alla *decretale* di *Clemente III.*, non solo si appiglia all' antica e vetustissima osservanza, di cui memoria di uomo non siavi nell'opposto, la quale fa presumere, che così siasi *cautum in ipsa fundatione*, ch'è la limitazione dello stesso *Clemente III.*; ma molto più nelle antiche fondazioni succedute nella seconda epoca del padronato, e nelle concessioni Pontificie di quel tempo, ed altre dal decimoquinto secolo in appresso ottenute, e conseguite.

Ed in fatti egli accenna il *Concilio duodecimo di Toledo* tenuto, non già sotto *Papa Leone II.* nel 685., ma sotto *Papa Agatone* nel 681., e non già nel 679., come per abbaglio avvifa; ed in questo Concilio chiaramente si divisa la potestà che i Re di Spagna aveano nelle nomine de' Vescovadi; leggendosi: *Nam dum longe lateque diffuso tractu terrarum, commantium impeditur celeritas nunciatorum, quo aut non queat Regis auditibus decedentis Praefulis transitus innotesci, aut de successore morientis*

D 2

Episco-

(1) *Corziada decis. 253. num. 8. ad 12., e seguenti,*

*Episcopi libera Principis electio praestolari, nisi...*  
*per. Et nostro ordini de relatione taliam diffinitionem...*  
*Regia potestati, dum consilium nostrum pro subrogandis*  
*Pontificibus substat, injuriosa necessitas (1).*

E nella seconda epoca, o periodo surse una specie di libertà  
 potestà ne' Principi di conferire i Vescovadi, ed altre  
 Prelature, alla libertà ancorchè avessero voluto i se-  
 guenti sommi Pontefici nel duodecimo secolo opporsi colle  
 loro pistole decretati; non furono però queste mai fatte  
 valere, come contrarie all'antico diritto, ed alle primiere  
 fondazioni; onde scrive il laboriosissimo Francesco Fiorentino  
*Ex his constat in imperio tam occidentali, quam orientali,*  
*in Gallia, Anglia, Hibernia, Sicilia, Et Hispania, mani-*  
*nam Imperatorum, Et Regum in constituendis Episcopatu*  
*potestatem fuisse; nec post factam demum electionem, nulli*  
*illa assensu fuisse contentos, quem eis recitatis canonibus,*  
*Et decretales relinquunt; quae nunquam obstinuerunt in*  
*Gallia Et. (2).*

Allora ancora furono le investiture per baculum, Et anulum,  
 le quali per lungo tempo contraddette da S. Gregorio VII. co-  
 me si è detto, e da altri Romani Pontefici; di gui-  
 ta poi, che nel primo Concilio di Laterano, il quale fu  
 generale nono, dell'anno 1122. o 1123. come altri voglio-  
 no (3), tenuto sotto Callisto II. sommo Pontefice, l'affare  
 rimase concordato con Arrigo V. Imperatore (4).

Ecco

(1) Concilio Toletano 12.<sup>o</sup> dell'anno 681. can.6. tenuto sotto  
 Agatone Pontefice, ed Arvigio, e non già Uvigio Re di Spagna,  
 come scrive il Corziada; appresso al Labbè tom.7. de' concilj.

(2) Francesco Fiorentino nel 1. tom. delle sue opere canoniche  
 al lib.1. del decretal. tit. de elect. Et electi potest. pag.151.

(3) Vedi il Labbè nel tom.12. de' Concil pag.1327.

(4) Fiorentino nel luogo accennato nella pag.158. Vedi ancora  
 il Ruzeo nel trattato de jure Regaliorum, ed un moderno scrittore  
 Francese Traitè des droits du Roy sur les bénéfices, livre second  
 impresso nel 1752. in Parigi.

Ecco dunque, che gli Scrittori dagli Anonimi adottati ragio-  
nano de' padronati furti nella seconda epoca, e prima del  
duodecimo secolo; non essendo per altro ragionevole, co-  
me ho accennato, che si fusse mutato quel diritto, il quale  
i Fondatori acquistato aveano per mezzo di quelle fonda-  
zioni, le quali allora un'ampia potenza gli concedevano.  
Ma non sono quelle stesse massime d' adattarsi alle fon-  
dazioni di Chiese Conventuali, e Monasteri, ed anche di  
Cattedrali fondate, e dotate dopo del duodecimo secolo,  
senza che abbiassi un'espressa riserba di presentazione del  
Prelato della Chiesa Conventuale, o Cattedrale.

Tutto ciò ho voluto lo divisate per far'avvertiti gli Anoni-  
mi miei maestri, che non suole mai giovare il porsi a fa-  
vellare indigestamente delle cose, senza che se n'abbia una  
perfetta notizia, e sappiasene la origine, e'l progresso;  
il che non può giammai conseguirsi, nè ottenere senza  
concorrerli più necessarj requisiti, cioè talento, libri,  
ed esser sopra di essi consumato; e non andar da questo  
e da quell'altr'autore accattando dottrine, per dopo inne-  
starle ove si possa a dura forza farle rinvenire sconciissimo  
luogo, e disadatto; perchè se riuscirà talvolta ad alcuni  
Dottorini storcileggi simili a que' del *Davanzati* dare al-  
la buona gente a divedere i pesciolini di Arno per lam-  
pode; non ~~giustamente~~ per avventura chi daddovero saprà,  
senz'alcuno *insipido disprezzo*, ma conditamente, e con sa-  
pore, ben bene arrubinarli il vino di messer Filippo, e  
dargli sì ben da bere, com'essi han cercato dare ad altri  
a definir; e gli succederà da sezzo ciocchè avviene a'  
piffari di montagna, che vanno per sonare, e son so-  
nati.

Or'adattando quanto finora ho rammentato alla contesa, di cui si  
piatisce, veggasi un poco se v'ha quel pregiudizio de' Regali  
diritti, di cui voglionsi fare scudo i sincerissimi Anonimi; la of-  
fesa

fesa de' quali i suddetti emissarj fanaticamente vanno spargendo, e rumoreggiando; perchè dopo diviserò lo quale propriamente egli è l'interesse de' diritti Regali in questa causa, per quali daddovero è da farne strepito, e rumore; giacchè vien postergata la vera legge nella fondazione scritta, da cui chiaramente apparisce quello, che in essa il graziosissimo nostro Sovrano, e molto più la Maestà della piillima nostra Regina, come degna succeditrice in tutto, e molto più nell' opere di pietà della Regina *Sancia, de sua jurisdictione obtinea* sul Monastero della Maddalena; per indi poi *partes suas interponere Electioni tractanda* delle Monache di quello.

Si vuole dagli Anonimi, e molto più dagli emissarj, che rimangano offesi i Regj diritti del padronato, qualora il Guardiano di S. Chiara, investito dell'autorità di Commessario Apostolico, usi la sua spirituale giurisdizione sul Monastero della Maddalena; e ciò pretendesi (non altrimenti, che far sogliono i calzolai) strarlo dal famoso loro *limine foundationis*, con cui, dicono, che fu il Guardiano per Superiore nel Monastero della Maddalena preposto, e deputato.

Io ho fatto conoscere apertamente nell'altro capo, quale mai sia stata l'autorità a quel Guardiano conceduta; ed ho dimostrato, che tanto per la Bolla di *Clemente VI.*, quanto per la concessione, o altro che sia del Cardinale Arcivescovo *Giovanni Orsino*, chiamato strumento dagli Anonimi; che non altr' autorità egli ebbe, se non che quella, che ha ciascheduno confessore ne' Monasteri di Monache; e che'l vero Ordinario, e Superiore fu il Provinciale di Terra di Lavoro, da cui in processo di tempo la stessa autorità al Commessario Apostolico fu trasferita; e quindi è, che il volerli oggi pretendere, che quel Guardiano faccia uso, contro tutte le leggi canoniche, di quell'

auto-

autorità, che non mai ebbe; egli è questo propriamente distruggere la legge apposta nella fondazione.

Ma fingasi, che sia così, come si pretende, lo non so comprendere quale legge della fondazione oggi si offenda. Una delle leggi apposte, fu, che questo Monastero fosse stato soggetto a' Frati minori di S. Francesco; e questo appunto la Regina *Sancia* volle. Or se si cercasse di sottrarlo dalla giurisdizione di tai Frati; certamente, che ciò sarebbe offendere, e distruggere la legge della fondazione; e quindi giustamente fu contraddetta la Bolla di *Clemente VIII.* dell'anno 1596., con cui si voleva riporre questo Monastero sotto la giurisdizione dell'Arcivescovo, come ho nell'altro capo rammentato.

Per quanto attienesi all'elezione del Confessore, o Confessori, come si legge nella concessione, o Breve dell'Arcivescovo del 1334., dagli Anonimi stessi presentato; ovvero del Guardiano, come si osserva dalla Bolla di *Clemente VI.*; e di ciò nulla volle la Regina *Sancia* sapere; a tal che fu la libertà lasciata o al Provinciale di elegger', e destinare i Confessori, secondo il Breve di *Giovanni* Arcivescovo; ovvero al Capitolo Provinciale la elezione del Guardiano a seconda della Bolla di *Clemente VI.*; e quindi si ravvisa, che non solo la Regina *Sancia* nessuno diritto di nomina, o presentazione riservossi, come avrebbe fatto mestiere, secondocchè ho dimostrato; ma anzi a quello espressamente rinunziò, lasciando libera la elezione al Provinciale, o al Capitolo Provinciale.

Che ciò potea ella come prima fondatrice fare, non ostante, che fosse il Monastero padronato, l'ho io anche diviso, allorchè con gli Scrittori più savj, e della indole del padronato pienamente intesi, ho fatto vedere, che possasi la presentazione rimettere, e gli altri diritti nel tempo stesso della fondazione ritenere.

Or dunque, non avendosi la Regina *Sancia* fondatrice riservato il diritto della presentazione de' Confessori, o Guardiani, che sieno, ed avendolo anzi espressamente rimesso; dove è la offesa del diritto del padronato, quantunque volte la sua giurisdizione spirituale il Commessario Apostolico eserciti sopra quel Monastero, e non già il suo Guardiano? Se per avventura in questo padronato vi fosse il diritto della presentazione, e nella primiera sua fondazione si fosse al presentando conceduta la tale e tale facoltà; allora sì, che'l torla a' presentati dal Padrone, sarebbe cagionar lesione al diritto del padronato; ma perchè nella nostra bisogna la Regina *Sancia* nessun diritto di presentazione riservossi, e quello espressamente rimise, motivo per cui, dal primo dì della fondazione di quel Monastero non mai si è, nè dalla Regina *Sancia*, nè da' Principi Successori quel Confessore, o Guardiano presentato; che domine hanno oggi gli Anonimi, che tanto si spestellano con questo padronato? E se quel diritto non fu riservato, anzi fu rimesso; e se *Clemente VI.* diè la facoltà al Capitolo Provinciale di eleggere il Guardiano con quella ristrettissima autorità di ubbedirgli soltanto *in administratione Sacramentorum hujusmodi*; come poi non avrebbe potuto un Successore Sommo Pontefice destinare un Commessario Apostolico colla piena, e libera potestà, e giurisdizione nelle cose Spirituali, e torla a quel Guardiano, qualora ampissim' ancora prima gli fosse stata conceduta? A me sembra, che questo sia voler sottrarre quel Guardiano, non solo dalla giurisdizione del Vescovo (come furono, non so se per buona, o mala ventura, dalla giurisdizione de' Vescovi esentati i Monaci, e Frati) ma anche dalla stessa potestà del Sommo Pontefice alienarlo; e così, come i miei maestri nella loro scrittura sono Anonimi, altrettanto quel Guardiano nel Monastero della

della Maddalena vogliono essi fare divenire Acefalo. Nè vale il dire, nè agli amatissimi miei Anonimi, è molto meno al Padre Reverendissimo Acefalo giova, che troppo chiaramente *ad abundantiore[m] cautelam* la Regina Sancia serbossi il diritto del padronato in quella preziosa cartola da esso'oro esibita; mentre concedasi pure la verità di quella, e si disperdano i *Mabillovi*, i *Papebrochj*, i *Trevò*, gli *Hickes*, i *Walteri*, i *nuovi trattati della diplomatica*, e che sò io altri ancora; non per questo potrassi giammai recar nocumento al Regal Monastero di S. Chiara, e suo P. Guardiano Commessario Apostolico; imperciocchè da quanto io dell' indole del padronato ho sodamente ragionato, si discerne, che poteasi al diritto della presentazione rinunziare, e tutti gli altri diritti ritenere; nascendo quindi un padronato improprio, imperfetto, ed irregolare, come oggi sono tutti quelli, che dopo del duodecimo secolo nelle Chiese Conventuali, e Monasteri si veggono stabiliti senza una chiara, ed espressa riserba del diritto della presentazione; o almeno senza di un'immemorevole possedimento di tal diritto, il quale giustamente faccia la riserba presumere, quantunque volte la carta della fondazione siasi smarrita, e dispersa.

Or dunque, se non v'ha lesione de' Regj diritti, nè del Regio padronato, a che valgono più tutte quelle peregrine autorità di Scrittori nell' allegazione degli avversarj pomposamente poste in mostra, e notate? non ad altro, se non che a far profeguire al Regal Monastero della Maddalena le stesse lodi, le quali *Socrate* adattav' alla orazione di *Lisia* = *Nonne indumenta, & calceamenta speciosa esse possent, neque tamen mihi convenire?* (1)

Io ho cominciato a dinotare le leggi della fondazio del Monastero della Maddalena, ed a quelle finora mentovate

D 5

non

(1) Laerzio nella vita di Socrate num.20.

non sono d'appropriarsi gl' insegnamenti de' Scrittori da' miei pregiatissimi Anonimi trascritti nella loro allegazione . Fa dunque mestiere rinvenirne una , a cui quelli possano ben calzare , ed applicarsi . E prima , che ciò da me si faccia , uopo egli è , che io chiegga a' miei Anonimi maestri , in qual diritto mai essi vogliono far consistere il padronato Regio in quel Monastero ? Essi stessi non l'hanno in quella dottissima loro allegazione dinotato ; mentre han favellato di pregiudizj di quello , e dell' interesse de' Regali diritti ; ma quale sia l' interesse , ed a qual diritto del Regio padronato cotanti declamati pregiudizj si arrechino , nè per punto , nè per poco han saputo divisarlo ; ma giacchè non sono stati valevoli a tutto ciò eseguire , non fuor di proposito giudico doverlo io fare .

I diritti , i quali dal padronato derivano , a tre capi riduconsi , cioè all' onore verso al Padrone ; al peso , che dee egli soffrire ; ed al vantaggio , ed utile , che può addivenirgliene . La presentazione vien compresa nel capo dell'onore ; sotto quello dello utile viene il diritto di pretendere gli alimenti dalla Chiesa padronata , nel caso di necessità del Padrone ; ed a quello del peso si attiene il dover vegghiare , ed attendere , che non si cagioni pregiudizio alla Chiesa padronata , e che i frutti delle possessioni , colle quali la Chiesa è stata dotata , per quello uso s' investino , per cui la fondazione fu stabilita (1) ; e quindi *Mattia Stefano* scrive : *Dicitur ( jus patronatus ) jus onerosum ; quia patronus tenetur suam Ecclesiam defendere , & prospicere ne dissipentur bona ejusdem . (2) .* *Giorgio Cabedo* ragionando del diritto , che ha il Padrone sulla roba donata' alla Chiesa padronata , avvisa : *Cum patroni officium sit Eccle-*

(1) Francesco Fiorente *de antiq. jur. patron. pag. 92. in fin.*

(2) *Mattia Stefano de jur. patron. part. 1. cap. 18. num. 4.*

*Ecclesiam patronatam defendere, ut maneat in primæva institutione (1). Non altrimenti avvertì il dotto Van-Espen. Nec tantum pensionem aliquam sibi & successoribus reservare potest Fundator, sed & leges quasdam foundationi apponere, earumque observantiæ, atque rerum a se collatarum conservationi invigilare, totiusque fundationis curam agere; quemadmodum jam pridem Patres, & signanter concilii Tolentani 4. & 9. agnovero (2).*

Or ciò dunque avvertito, ecco la legge vera, principale, e necessaria della fondazione del Monastero della Maddalena, per lo cui solo, ed unico santissimo fine la serenissima Regina *Sancia*, di eterna commendazione degna, strabocchevolmente lo dotò: *Ut mulieres multæ, quæ publice fuerant in seculo MERITRICES, & dei gratiâ inspirante, DERELICTO EARUM OBSCENO, ET DETESTABILI STATU IN QUODAM LOCO JUXTA LOCUM, ET ECCLESIAM SANGTÆ MARIÆ ANNUNTIATÆ DE NEAPOLI AD PÆNITENTIAM PERAGENDAM IPSIUS DOMINÆ REGINÆ EXHORTATIONE CONVENERANT, POSSENT, QUOD CÆPERANT, COMMODIUS PROSEQUI, ET MULIERES ALIÆ PARIS CONDITIONIS OMNI VENTURO TEMPORE, loci, ac necessariorum vitæ commoditatibus preparatis AD SIMILIA INVITARI, Locum prædictum multis fecit ædificiis ampliari, ut sit ibi MONASTERIUM AD HONOREM BEATÆ MARIÆ MAGDALENÆ ejus vocabulo nuncupandum, in quo PRO SALUTE ANIMARUM MULIERUM HUIUSMODI, sub una de Religionibus approbatis PERPETUO per EASDEM Domino serviat.*

Ecco la santissima legge della fondazione; ecco l'immu-  
tabil prescritto della Serenissima Regina *Sancia* da non  
postergarsi OMNI VENTURO TEMPORE; da doverfi co-  
stan-

(1) Cabedo de patronatib. Eccles. Regie Coronæ, Cap. 12. num. 8.

(2) Van-Espen jus Ecclesiast. part. 2. Sezione 3. tit. 8. num. 13.

stantemente, ed esattamente PERPETUO osservare, acciò MULIERES MULTÆ IN SECULO MERITRICES, ed altre in avvenire PARIS CONDITIONIS, in quel Monastero da lei fondato, e riccamente dotato PERPETUO DOMINO SERVIANT. Questa è la legge della fondazione confermata dal Cardinale Arcivescovo *Giovanni Orsino*, presentata dagli Anonimi stessi in nome, non già del vero Monastero *Beata Maria - Magdalena*, ma delle Signore Dame Monache abitanti in quel Monastero, il quale per altre, o non per loro fu fondato, e doviziosamente dalla Regina *Sancia* dotato.

Questa fu la sacrosanta legge della fondazione, la cura della cui perpetua, ed inalterabil' esecuzione fu riserbata, e commessa = *Sibi, & omnibus aliis Reginae Regni Siciliae, cunctis venturis temporibus futuris post eam*. E questo fu quel padronato, il quale la Regina *Sancia Sibi, & omnibus aliis Reginae Regni Siciliae, cunctis venturis temporibus futuris post eam, de nostro consensu reservavit expresse*.

E non bastando alla Serenissima Regina *Sancia* in quella fondazione del 1334., dagli Anonimi esibita, di aver tutto ciò imposto, e comandato, volle nel 1342. di bel nuovo colla Bolla di *Clemente VI.* rattificarlo, e confermare: *In Civitate Neapolitana quoddam Monasterium Sororum sub Sancti Augustini regula, & vocabulo Beatae Mariae Magdalena, in quo POENITENTES PECCATRICES POSSENT FAMULARI DOMINO, ET POENITENTIAM AGERE DE COMMISSIS, FUNDAVIT, IN QUO JAM TRECENTÆ ET QUADRAGINTA SORORES, ABBATISSA COMPUTATA IN EIS, RECEPTÆ FORE NOSCIUNTUR... QUIBUS IPSA REGINA IN NECESSARIIS PROVIDET, ET PROVIDERE INTENDIT ETIAM IN FUTURUM.*

Que-

Questa dunque fu la unica, e sola legge in quel famoso *limine foundationis* descritta, ed inviolabilmente comandata; legge, ed opera degna di una Sovrana cotanto pia, e santa, la quale ingiustamente ha meritato di essere stata iniquamente messa in obbligo, e calpestata; defraudando così la piissima volontà di una Regina, e togliendo a presso che infinite anime la maniera propria, e l'opportuno mezzo di *famulari Domino, derelicto earum obsceno, & detestabili statu*.

Per questa sola santissima opera di pietà, espressamente la Regina *Sancia* riserbò il padronato, cioè il peso della immutabile osservanza *SIBI, ET OMNIBUS ALIIS REGNIS REGNI SICILIAE, CUNCTIS VENTURIS TEMPORIBUS FUTURIS POST EAM*.

Ecco dunque qual'è la legge della fondazione; ecco il diritto del padronato Regio nel Monastero della Maddalena; ecco la giustissima, ed incontrastabile ragione, che ha sopra di quello la Maestà della Regina nostra Sovrana, e Signora, la quale, siccome giustissimamente è legittima succeditrice Regina del Regno di Sicilia della Serenissima Regina *Sancia*; della stessa maniera ella è succeduta, per avventurosa sorte dello stesso Regno, e di tutt' i suoi Vassalli, nelle medesime opere di pietà, e di molte maggiori ancora, le quali cotanto essendo impresso nel suo Regal' animo, a giusta ragione dal suo piissimo cuore sono inseparabili; e perciò venendo questo padronato Regio offeso, e non già quello, che vanamente si declama; questo appunto è quello, il quale dee il Padrone nel primo suo stato far ristabilire.

E se anche gli stessi Scrittori Protestanti hanno insegnato = *Potuisse fundatores Monasteriorum, aliorumque piorum locorum definire, in quem usum bona, eorumque redditus verti*

verti deberent, quæ lex a posteris sancte servanda erit (1); come ora non è da sperare, che santamente, e religiosamente abbiassi la legge della fondazione di questo Monastero ad osservare? Sappiano pure gli amatissimi miei Anonimi, che oltre il diritto, ch' ha il Padrone, ed i posteri a chiederne mai sempre la esecuzione; se ne attiene anche la ragione ad ognuno; imperocchè, siccome avvisa Francesco de Roye „ *Hodie foundationes Ecclesiarum sunt juris publici* (2); e di quello, ch' è di pubblica ragione, può ciascheduno giustamente chiedere la esecuzione; quindi con maggior diritto e proprio possono tante infelicissime donne (la cui sciagura le conduce talvolta ove per nessuna cagione non dovrebbero) addomandare la solcita esecuzione di quella Regia fondazione, la quale la malignità loro ha voluto impedire, e non già le pompe, feste, ed inviti magnificare; potendo perciò a buon' equità tante sventuratissime donne con S. Bernardo daddovero ripigliare le Signore odierne Monache, e dir loro „ *Nostrum est, quod effanditis; nobis crudeliter subtrahitur, quod inaniter expenditis . . . nostris necessitatibus detrahitur, quicquid accedit vanitatibus vestris. Duo denique mala de una prodeunt radice cupiditatis, dum & vos vanitando peritis, & nos spoliando perimitis* (3).

Or' avendo Io divisata la vera, ed unica legge della fondazione del Regal Monastero della Maddalena, mi permettano i miei maestri Anonimi, che Io (senza che vada altre autorità di Scrittori adducendo) mi valga di coloro stessi

(1) Boemero nel mentovato *lib. 3. del decretale, tit. 38. §. 10.*

(2) Francesco de Roye *de jure patronat. cap. 27.*, e vedi anche Van-Espen nel luogo cit. *cap. 6. num. 18. e seguenti.*

(3) S. Bernardo *de moribus, & officio Episcoporum. cap. 2. num. 7.*

stessi, i quali essi nella loro allegazione copiosamente hanno trascritti. E perchè quelli alla loro causa non si confanno, ma alla mia molto a proposito calzano; perciò per far ben conoscere di quanto peso mi sia l'autorità degli stessi Anonimi, tutte intiere trascriverò le proprie loro parole, e le medesime dottrine come lunghe, e distese ivi si rattrovano notate. Tanto maggiormente, che tai Scrittori fanno continua e ragionevole istanza di voler'esser'indi tolti e strappati, per non aver mai inteso ragionare per quel fanatico padronato, nè della guisa, come gli fanno parlare; ma per quello, la cui legge, e fondazione ho già io rapportate. Ecco gl'insegnamenti de' dottissimi Anonimi, colla lunga schiera degli Autori da loro trascritti, e cumulati.

„ Trattati di Regio padronato, in cui non si da luogo a  
 „ prescrizione senza legittimo titolo di consenso del Principe,  
 „ e qualunque invocabilissimo possesso contrario alla fonda-  
 „ zione, ed alle regole fondamentali non si attende, ma  
 „ qual un abuso a vista delle prove della Regia fondazio-  
 „ ne, e delle sue regole si emenda (1).

Gnaffe! e quale spedita, e definitiva sentenza, ch'è questa contro alle Signore Monache della Maddalena; ella è inappellabile, irrevocabile, *Et omni futuro tempore valitura*, perchè *lecta lita* dagli stessi imparzialissimi, e dottissimi Signori Avvocati del Regal Monastero della Maddalena. Ella è giustissima, perchè *trattasi di Regio padronato, in cui non si da luogo a prescrizione senza legittimo titolo di consenso del Principe*. E quindi, perchè le Signore Monache abitanti nel Regal Monastero di S. Maria-Maddalena detengono, e si hanno usurpato quel Regal Monastero, e tutte le robe del Regio padronato senza legittimo titolo.

(1) Vedi il foglio 14. dell' allegazione contraria nel periodo Il Sedunque.

*titolo di consenso del Principe . Perciò convenevole cosa egli è che si EMENDA; il che non si può altrimenti emendare, se non se con sentenziare così = **condamnentur**, le Signore Monache, **ad relaxandum tam Monasterium prædictum, quam omnia bona pro Regia fundatione donata una cum fructibus perceptis, & qui percipi potuissent a die injuriæ commissæ usurpationis, usque ad effectivam relaxationem in beneficium tam multarum mulierum, quæ publice fuerunt in seculo meretrices, & Dei gratâ inspirante, derelicto earum obsceno, & detestabili statu, in supradictò Monasterio ad pœnitentiam peragendam, insus Domina Regina exhortatione convenerant; quam aliarum mulierum paris conditionis omni venturo tempore in Monasterio præfato, ut Domino serviant, commorantium.***

- E** questa sentenza tantopiù si rende al giusto, ed al dovere conforme, quanto, perchè, secondo l' insegnamento de' proprij loro degnissimi Difenditori = *Qualunque invecchiatissimo possessò contrario alla fondazione, ed alle regole fondamentali non si attende, ma qual un abuso à vista della pruova della Regia fondazione, e delle sue regole si dee emendare. Dunque si emenda, e solcitamente si emendi.*
- E** perchè tutto ciò dee farsi *audito Domino Fiscì patrono Regalis patrimonii*, ecco che gli Avvocati delle Signore Monache, per compruova della loro sentenza, tra gli altri autori, che trasportano, e che io tali quali quì trasporto, danno il primo luogo ad un Fiscale; si sentano perciò le foggiate parole di costui. *Fajardo tom.3. alleg. Fisc. dist. 39. num. 66. ivi: Siquidem Regis, in cujus præjudicium possidetur, & detinetur ali- quid ad PATRONATUM, vel dominium Regium pertinens, morte, & novi Principis inauguratione, & successione (contra quem non oritur, nec incipit præscriptio, nisi a morte, e decessu præcedentis Principis) QUÆCUMQUE INTERRUMPITUR DETENTIO, ET POSSESSIO, ideoque NUN-*

*NUNQUAM IMMÉMORIALIS ad prescriptionem hujus  
qualitatis, & natura inducendam, & perficiendam esse po-  
terit.*

Prima di passar più oltre, egli è mestiere, che lo avvisi, di non essermi riuscito rinvenire le trascritte parole di *Diego-Antonio Fajardo*, dagl' Anonimi nella loro allegazione rapportate, in tutte le sue allegazioni fiscali; e quello, che m' ha sconvolta la testa maggiormente egli è stato, che si cita il *tom. 3. alleg. Fisc. dist. 39. num. 66.*, quando costui scrisse cinquantadue allegazioni fiscali, e quelle divise in due parti, e fece imprimerle in *Lione* nel 1671. in un solo tomo, nella fine di cui evvi anche un trattatino *de legitimatione per subsequens matrimonium*; nè altra volta sono state reimprese; onde come poi si additi dagl' Anonimi il terzo tomo, non ho potuto comprenderlo. *L' allegazione 39.* ch' essi accennano, non contiene cosa attinente a padronato Regio, ma bensì fu scritta per la causa della confiscazione de' beni di *Andalio Spinola*, ed i numeri non oltrepassano il trigesimo ottavo. E vero che nell' *allegazione 35.* ragion' alcuna cosa del padronato Regio di S. Maria della Scala; ma le trascritte parole a patto alcuno ivi non ritrovansi; e perciò non ho saputo in altro luogo pescarle, ancorchè fossi lo stato in ciò più accorto, che i celebri Nuotatori di Delo non erano destri nel lor mestiere, onde poi l'adagio surse, *Delio natatore indiget*, il quale questa volta a me è fallito. Io però ben mi avveggo, che questo terzo tomo di *allegazioni* fu dall' Autore fatto imprimere dopo sua morte, e perciò ritienfelo feco, e soltanto alcuna fiata lo da a prestanza, per mezzo del Guardiano de' morti, a tutti coloro i quali la disperata causa d' un Guardiano vivo, che voglia essere di più di quello, che mai sempre è stato, imprendono a difendere. Ma è tempo di

di trascrivere gli altri Autori.

» *Frasso* nel trattato *de Patron. Reg. Ind. tom. I. cap. num 19.* (restò il numero del capo nella punta della penna degli avversarij) „ si spiega come siegue: *Et regalium possessores prescriptionem longissimi temporis, neque decem, viginti, triginta, quadraginta, aut centum annorum oppinere non possunt, nisi titulum habeant; nam cum juris presumpcio vehementer illis adversetur, nullo pacto possessionem suam tueri possunt, nisi per obstentionem tituli* (è specioso quell'obstentionem) *cap. 1. ubi Barbosa, unde dicit Cabedo de patronatu Regiæ Coronæ cap. 10. n. 8., Quod Ecclesia juris patronatus Regii, ET SI TERCENTUM, ET PLURES ANNOS COLLATA SIT AB EPISCOPO, nihilominus citra collationem non potest possessionem allegare, Et ita obtinuisse Lusitania in favorem Regii patronatus in quodam beneficio magni redditus.*

Or qui gli Anonimi, nel mentre imposturano il povero *Frasso*, vogliono far perdere a me il cervello; poichè additano questo Scrittore senza disegnare il numero del capo, ove egli scriva quello, che non si ha fognato giammai di dire; e dopo di aver' lo più fiate voltato, e rivoltato da capo a fondo il *Frasso*, senza che mi sia stato agevole il rinvenirlo; mi sono avveduto, che quelle non sieno parole di costui, ma bensì di *Michele Corziada*, senza però, che si degnino essi mentovarlo, e ciò non per altro, se non affine di dare a divedere a quelle innocentissime Signore Dame Monache, che i loro miseri scartabelli gli erano costati fatiche, e sudori, sin' a portarsi nell'America, per addurle uno Scrittore raro, e peregrino in sostegno della disperatissima causa di quel Guardiano. Il *Corziada* dunque nella *decisione 253.* al *num. 57.* scrive quelle parole, le quali s'imboccano al *Frasso*; e prendendone poi gli accorti Anonimi altre del numero 58., ed acczzandole colle prime mosaicamente, ne fanno un'impasto stomachevole,

Pro-

Profieguono gli Anonimi „ Il citato *Cabedo* nel trattato *de patron. Reg. Coron. cap. 10. num. 9.* insegna: *Quod in Patronatibus Regiis non datur possessio absque TITULO, NEC PRÆSCRIPTIO, & sic obtinuisse in causa ardua cujusdam Patronatus.* Io priego gli Anonimi a non alterare la formola del voto, giacchè quel *quod*, non si legge in *Cabedo*, e quello *obtinuisse*, deesi trascrivere per *obtinui*; come in fatti egli disse, giacchè disegna la sua persona, che ottenne, e non già altri; ma si condoni tutto ciò al zelo degli Anonimi per la causa del Regio padronato, il quale ha fatto le proprie parole del *Cabedo* malamente leggere, e pessimamente travedere, a talchè la fintassi vien distrutta, e la testa al buon *Prisciano* fraccata.

Anzi non solo, che si manda male la fintassi, e s' inquina quel valentuomo, il quale sta a pensare a' suoi malanni; ma inoltre gli Anonimi hanno prese a prestanza quelle parole del *Cabedo* dallo stesso *Corziada* nel numero 58., e tali quali costui le scrisse, così n' han fatto un centone al cattivello *Giorgio Cabedo*, e gli fanno fare delle sconcordanze con quel *quod* di più, e con quel *obtinuisse*; cioè, *Quod in patronatibus Regiis non datur possessio absque titulo, nec præscriptio, & sic ego Georgius de Cabedo obtinuisse in causa ardua cujusdam patronatus Regii.*

Ma a dir vero, questo è far perdere la pazienza allo stesso *Fra Santoro* con tutte le sue prediche, e Generalato dagli Anonimi investitogli; mentre, fintantochè abbian voluto egli schiccherar carta, e scharabocchiarla per sorprendere quelle innocensissime Dame, ed esemplarissime Religiose di S. Maria-Maddalena; e con quella scrittura dar loro ad intendere di esser que' carboni gli stessi, che arrostitono S. Lorenzo (non altrimenti che *Frate Cepolla* dette a dividere a' Cer-

a' Certaldesi, di cui averne altra volta ragionato mi sovviene) lo voglio condonarglielo; ma il voler poi di cotal guisa scrivere, non già in Certaldo, ma in Napoli, e senza spaventarsi, che coloro, i quali il Regal Monastero di S. Chiara difendono non sono, come quella gente dabbene, di sale dolci; mi sembra, a dir vero, questa una costanza più intrepida di quella dello stesso *Frate Capolla*, il quale non si smarrì, allorchè in vece della penna dell' Agnolo, i carboni nella cassetta inaspettatamente innanzi se gli pararono.

Io intrattanto tralascio di trascrivere gli altri Autori, i quali si adducono, perchè dubito, che daddovero non mi dia di volta il cervello; tanto maggiormente, perchè, avendo io la dovuta stima dell'autorità degli Anonimi, meglio che non l'ho di quella de' Scrittori, i quali essi capricciosamente infilzano, mi basta, per comprovare, e stabilire la loro sentenza profferita, quella ragione più potente, che gli ha mossi a sì diffidare, la qual' è la seguente

» La ragione più potente però della fondata proposizione ella  
 » è, che in tutti i Padronati non solo Regj, ma anche  
 » privati la volontà del Fondatore, le leggi stabilite *in limi-*  
 » *ne foundationis*, le condizioni volute dal Fondatore, an-  
 » corchè contrarie alle leggi comuni, in somma ciò, che  
 » è stabilito dal Fondatore deve attendersi (1). Ed io, che  
 » mi fo preggio di commendare l'autorità de' miei Anoni-  
 » mi maestri (ricordando pe' fatti suoi colà in Chiaravalle  
 » *P. Bernardo*, il quale da loro si addita, non altrimenti, che  
 » degli altri Scrittori si è fatto) aggiungo, che cotanto è  
 » stato sempre verificando l'adempimento delle pubbliche  
 » opere da Fondatori imposte, e della loro religiosa escuzio-  
 » ne, che per Augusti stessi il Senato Romano denegava in  
 » altre commutarle. Questo avviso l'ho io appreso da *Svetonio*  
 » *così*

(1) Nella suddetta *pagin. 14. a 1.*

cost. *Iterum censente (Tiberio) ut Trebianis legatam in opus novi theatri pecuniam, ad munitionem viae transferre concederetur, obtinere non potuit, quin rata voluntas legatoris esset* (1).

Or dunque se per l' autorità degli stessi miei Signori Anonimi; se per quella de' Scrittori da loro medesimi viziosamente addotti; se per la veneranda pia volontà de' Fondatori, debbonfi le leggi nelle fondazioni apposte inviolabilmente mantenere, senza darfi luogo a qualunque iniqua prescrizione, ed ingiusta usurpazione; deesi ora la santissima fondazione del Monastero della Maddalena a seconda della legge prescritta dalla Serenissima Regina *Sancia* inalterabilmente eseguir' ed osservare. Tanto maggiormente, che migliore opera di pietà di quella malagevolmente si può rinvenire; e quindi santamente la nostra Sovrana avendo, già tempo è, imitata in grado più sublime la stessa opera di pietà di far ridurre a penitenza le misere traviate, sua giusta, e degna cura sarà, come legittima succeditrice Regina di questo Regno della Serenissima *Sancia*, a farne la sospirata esecuzione a tante infelicissime donne conseguire.

Ed eccomi già pervenuto al fine di questa mia mal fornita scrittura, per mezzo di cui ho dimostrato quali sieno state le fondazioni de' Regali Monasteri di S. Chiara, e di S. Maria-Maddalena, colla distinzione, e cronologia de' tempi proprj, e di ciocchè si attiene al governo spirituale di ambodue; avendo divisato colle intere Bolle da tempo in tempo succedute, quale sia stata la ristretta potestà al Confessore, o Guardiano della Maddalena conferita; e quale, è quanta ampia, e libera quella del Provinciale di Terra di lavoro fiasi conceduta; e come poi giustamente nel P. Guardiano di S. Chiara Commessario Apostolico fiasi

tra

(1) *Suetonio in Tiberio cap. 31.*

tramandata; e come ancora, e quanto giustamente fu questa dalla felice rimembranza di *Clemente XII.* Sommo Pontefice dichiarata, e ristabilita. Avendo in seguela alle vane, e rancide obbiezioni degli Anonimi risposto, e quelle sodamente confutate. Ho divisato dipoi la vera indole del diritto del padronato, colla distinzione di tre epoche, nelle quali ebbe quello la origine, l'incremento, ed una certa norma, e ferma. Ho quindi dimostrato, non esservi pregiudizio, nè lesione del Regio Padronato; giacchè questo non si rinviene nell'esercizio della spirituale giurisdizione, la quale dee un Guardiano sopra l'altro, e sul Monastero della Maddalena esercitare; ma ho fatto bensì chiaramente apparire, ove mai l'interesse del Regal diritto si aggiri, allorchè ho dinotato, quanto ingiustamente la legge della fondazione, e la santa opera di pietà con essa dalla Regina *Sancia* prescritta, venga messa in oblio, ed iniquamente postergata. Ed ho finalmente detto, che attenendosi la cura, e'l vegghiare per la esecuzione di tal'opera di pietà alla eccella nostra Regina, degnamente tra tutte l'altre Sovrane la più pia, e la più esemplare; saprà bene il suo regal discernimento ciocchè, per restituire la primiera fondazione, egli è a fare.

Io intanto non nascondo il mio nome in questa mia scrittura, come han fatto gli Anonimi nella loro; poichè mi è piaciuto di esser mai sempre corretto, ed emendato, quantunque volte degno lo ne sia riputato; nè mi son curato di ciocchè fiasi di me detto, come non caleva a *Socrate*, da cui lo ho appreso a confessare: *Nam si quidem ea dixerint, quae in nobis corrigenda sint, emendabunt; sin autem, nihil ad nos* (1).

Di Napoli a' 16. di Luglio 1758.

*Basilio Palmicri.*

(1) Laerzio nella vita di Socrate num. 16.

VAl  
1520035